

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Giulio SPINA

La nuova esecuzione

Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015
convertito con legge n. 132/2015

Con schemi, tabelle e formule

La Nuova Procedura Civile Libri – 2015

Giulio SPINA

La nuova esecuzione. Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/2015

La Nuova Procedura Civile Libri

© Copyright 2015 Giulio Spina

Milano, 30 settembre 2015

ISBN 979-12-200-0479-4

Pagine 95

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE

ISSN 2281-8693

Rivista on-line e cartacea

Direttore Scientifico: Luigi VIOLA (direttore@lanuovaproceduracivile.com)

Sede di Milano: Tel. 02.94754080

Sede di Roma: Tel. 06.94800339

www.lanuovaproceduracivile.com

Giulio SPINA

Dottore di ricerca IAPR, è coordinatore unico di redazione della rivista *La Nuova Procedura Civile* (già *Cultore di Diritto processuale civile*). È direttore dell'*Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*. È autore di numerose pubblicazioni (articoli su riviste, volumi e codici commentati; in qualità di curatore, autore e coautore) in diritto civile, diritto processuale civile e mediazione civile e commerciale.

INDICE

Premessa	6
1. Introduzione	7
1.1. La riforma del 2015	7
1.2. Tabella riassuntiva delle nuove norme	9
2. L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito	14
2.1. La nuova norma.....	14
2.2. Il funzionamento del nuovo strumento.....	15
2.3. Schema dell'iter procedimentale	17
2.4. Approfondimento	18
2.4.1. Le criticità del procedimento.....	18
2.4.2. La perimetrazione applicativa del nuovo strumento.....	21
2.4.3. Brevi note conclusive	23
2.5. Formula dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis. c.c. .	24
3. Il nuovo precetto	28
3.1. La nuova norma.....	28
3.2. Approfondimento	29
3.3. Formula del nuovo precetto.....	31
4. Nuove norme in materia di vendite giudiziarie: il portale delle vendite pubbliche	33
4.1. Le nuove norme.....	33
4.2. Approfondimento	36
5. Le modifiche alla disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare	38
5.1. Le nuove norme.....	39
5.2. Schema dell'iter procedimentale	41
5.3. Approfondimento	44
6. Le altre modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata in generale	47
6.1. Premessa.....	47
6.2. La conversione rateale del pignoramento.....	47
6.2.1. Formula dell'istanza di conversione rateale del pignoramento	49
6.3. Cessazione dell'efficacia del pignoramento (con schema della nuova procedura).....	50
6.4. Le modifiche apportate alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile	50
7. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore	53
7.1. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi	53

7.1.1.	Formula dell'atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014).....	55
7.2.	L'assegnazione e la vendita.....	59
7.3.	Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati.....	63
8.	Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi.....	64
8.1.	Crediti impignorabili	64
8.2.	Obblighi e dichiarazione del terzo.....	66
9.	Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione immobiliare.....	70
9.1.	Le modifiche alla disciplina dell'assegnazione e della vendita in generale (con schema della nuova procedura).....	71
9.2.	Le modifiche alla disciplina della vendita senza incanto	78
9.3.	Le modifiche alla disciplina della vendita con incanto (con schema della nuova procedura).....	80
9.4.	Le misure di coercizione indiretta	87
9.5.	Le modifiche alla disciplina delle opposizioni (con schema della nuova procedura)	88
10.	Le modifiche alla disciplina dell'estinzione del processo	90
11.	Ulteriori modifiche in tema di esecuzioni	92
11.1.	Le modifiche alla disciplina dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.....	92
11.2.	Le modifiche in tema di retribuzione degli ufficiali giudiziari.....	93

Premessa

Il testo affronta analiticamente **tutte le novità normative** introdotte alla disciplina delle **procedure esecutive** ad opera della recente riforma di cui al **decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132**.

Vengono quindi illustrate tutte le novità di recente apportate al tema delle esecuzioni, inquadrandole nel **contesto normativo** nel quale si inseriscono, evidenziandone i **profili di concreta applicazione** e affrontando i primi **dubbi operativi**.

All'intento della **tempestività nella realizzazione del testo**, si è tentato di accostare un primo livello di analisi – sebbene per così dire a caldo – delle nuove norme, nell'intento di:

- fornire un **quadro esaustivo nelle novità** normative in materia;
- evidenziare le prime **criticità pratiche** connesse all'applicazione delle medesime;
- proporre **ipotesi risolutive**;
- stimolare il **dibattito** sulle più rilevanti novità appena introdotte.

La trattazione è corredata da **schemi operativi, tabelle e formule**.

1. Introduzione

1.1. La riforma del 2015

Con decretazione d'urgenza, nel giugno 2015 sono state apportate, tra l'altro, rilevanti **modifiche alla disciplina delle procedure esecutive**.

Le nuove norme sono state introdotte ad opera del **d.l. n. 83 del 2015¹, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132 del 2015²**.

Quanto all'**entrata in vigore** delle nuove norme si segnala quanto segue.

Il decreto legge 83/2015 è entrato in vigore in data 27 giugno 2015, mentre le modifiche apportate in sede di conversione in legge in data 21 agosto 2015³.

Ad oggi, quindi, in via generale, le nuove norme così introdotte risultano in vigore; devono però considerarsi, riguardo all'indagine circa l'operatività in concreto di ogni singola novella, sia le specifiche disposizioni normative dettate dalle norme in questione in merito alla loro entrata in vigore, sia lo stato di ogni singolo procedimento d'esecuzione considerato.

Tali aspetti verranno tra breve diffusamente analizzati.

Si osservi, tuttavia, che a norma dell'art. 23, comma 9, del decreto legge in parola, le disposizioni recanti modifiche al codice di procedura civile (ovvero quelle di cui all'art. 13 del medesimo decreto legge), salvo se diversamente specificato nello stesso art. 23, **si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto**. Quando però è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le nuove disposizioni **si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita**.

In via preliminare appare ancora utile ricordare che la **forma della decretazione d'urgenza** (forma invero sempre più utilizzata per introdurre modifiche, spesso rilevanti, in varie materie tra cui, appunto, anche quella della procedura civile; modus di legiferare che però non sempre garantisce l'organicità di cui si necessiterebbe) è legittimata, come esposto nel preambolo del d.l. 83/2015 in studio, dalla **straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per “migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali”, nonché “di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente”**.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha al riguardo osservato come le importanti novità introdotte in materia di esecuzione civile dal legislatore d'urgenza del 2015 risultino ispirate, nel loro complesso, **“all'obiettivo di rafforzare i meccanismi di soddisfacimento della pretesa creditoria, cui fanno da contraltare, quali misure volte a contenere gli effetti della crisi economica nei confronti dei debitori, l'introduzione di limiti alla possibilità di pignoramento di pensioni e**

¹ Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.147 del 27 giugno 2015).

² Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 50).

³ Si veda al riguardo SPINA, *Fallimento, esecuzioni e processo civile dopo il D.L. 83/2015*, in *La Nuova Procedura civile* 28.6.2015 e SPINA, *Riforma di cui al D.L. 83/2015: entrata in vigore delle nuove norme*, in *La Nuova Procedura civile* 30.6.2015.

*stipendi e la possibilità, per il debitore, di accedere a meccanismi di composizione della crisi da sovraindebitamento o a più favorevoli modalità di rateizzazione delle debenze in sede di conversione del pignoramento*⁴.

La riforma, quindi, agisce – per quanto qui rileva – sul **processo esecutivo**; su quelle procedure volte, in pratica, a dare esecuzione al titolo esecutivo, a “*rendere effettivo ciò che è stato solo formalmente disposto*”⁵. In particolare, come si esporrà, le modifiche introdotte intervengono principalmente sulla disciplina dei pignoramenti.

Per una maggiore utilità pratica di quanto tra breve si esporrà, si propone lo schema seguente volto a ripercorre, in via generale, le **fasi del processo esecutivo**⁶.

FASE PREPARATORIA

Notificazione del titolo esecutivo

Consegna della copia autentica del titolo spedito in forma esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario, nei confronti della parte, personalmente.

Notificazione del precetto

Intimazione fatta al debitore ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo, in un periodo non inferiore a dieci giorni, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata. La sua efficacia è limitata ai novanta giorni successivi alla notifica stessa.

FASE DELL'ESECUZIONE – ESPROPRIAZIONE FORZATA

Pignoramento

⁴ Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, *Parere e proposta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, L. 195/1958, sulle “disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all'esame della Camera dei Deputati*.

⁵ VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Padova, 2013, p. 593, il quale richiama al riguardo anche la nota autorevole dottrina (LUISO, *Diritto processuale civile. Il processo esecutivo*, Milano, 2009, p. 21) secondo cui dal titolo esecutivo (fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico che è la tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale) nasce il diritto processuale alla tutela esecutiva del diritto sostanziale di credito, in termini di pretesa nei confronti dell'ufficio esecutivo che è obbligato a fornire la sua opera per realizzare coattivamente il diritto di credito. Al riguardo si evidenzia anche come, in effetti, il processo di esecuzione rappresenti la fase in cui ciò che è venuto ad esistere nel mondo del diritto (ad esempio il credito riconosciuto da una sentenza), viene ad esistere nel mondo reale. Così, TOMMASI, *sub artt. 474-482 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013, p. 889.

⁶ Sulla “*rigida procedimentalizzazione del processo esecutivo, che da un lato prevede un apparato di norme che disciplinano e prevedono quanto più precisamente possibile i diversi momenti e casi dell'espropriazione e dall'altro affida la gestione e il controllo della applicazione delle stesse ad un Giudice, conferendogli poteri d'ufficio, e incardinandone la presenza sin dal primo momento dell'esecuzione, non relegandone quindi l'intervento nel solo, ed eventuale, caso di controversia*” si veda, ancora, TOMMASI, *sub artt. 474-482 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013, p. 890.

Individua il bene da aggredire, imponendogli un vincolo di destinazione al soddisfacimento del creditore: è un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene o i beni in esso indicati.

Esso può essere:

- ✓ mobiliare;
- ✓ immobiliare;
- ✓ presso terzi.

Vendita (con o senza incanto, ovvero con o senza asta pubblica) o assegnazione

Disposta con ordinanza a seguito di apposita istanza.

OPPOSIZIONI

Opposizione all'esecuzione (artt. 615-616 c.p.c.)

Proposta per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c.)

Proposta per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, della notificazione dei medesimi e dei singoli atti esecutivi.

Opposizioni di terzi (artt. 619 e ssgg. c.p.c.)

Proposte da chi pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

1.2. Tabella riassuntiva delle nuove norme

In merito alla nuova disciplina delle procedure esecutive assume, in particolare, rilevanza il **titolo II del d.l. 83/2015**⁷, diviso in due capi e composto da quattro articoli: **artt. 12, 13 14 e 15**.

Nella tabella che segue sono riportati, per ciascuno di detti quattro articoli (che verranno tra breve dettagliatamente analizzati), l'oggetto, nonché le norme su cui ha agito la riforma del 2015.

⁷ Titolo recante, appunto, "*interventi in materia di procedure esecutive*".

TITOLO II - INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Capo I

Modifiche al codice civile

Articolo di riferimento	Oggetto	Norme modificate o aggiunte
Art. 12	Modifiche al codice civile	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 2929-bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Capo II

Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni

Articolo di riferimento	Oggetto	Norme modificate
Art. 13	Modifiche al codice di procedura civile	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 480 c.p.c. Il nuovo precetto ➤ Art. 490 c.p.c. portale delle vendite pubbliche ➤ Espropriazione forzata in generale <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 495 c.p.c. Conversione del pignoramento “a rate” ○ Art. 497 c.p.c. Riduzione dei termini per la Cessazione dell'efficacia del pignoramento ➤ Espropriazione mobiliare presso il debitore <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 521-bis c.p.c. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ○ Art. 530 c.p.c. Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita ○ Art. 532 c.p.c. Vendita a mezzo di commissionario

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 533 c.p.c. Obblighi del commissionario ○ Art. 534-bis c.p.c. Delega delle operazioni di vendita ○ 534-ter Ricorso al giudice dell'esecuzione <p>➤ Dell'espropriazione presso terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 545 c.p.c. Crediti impignorabili ○ Art. 546 c.p.c. Obblighi del terzo ○ Art. 548 c.p.c. Mancata dichiarazione del terzo ○ Art. 549 c.p.c. ○ Contestata dichiarazione del terzo <p>➤ Dell'espropriazione immobiliare</p> <p><i>Disposizioni generali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 567 c.p.c. Istanza di vendita ○ Art. 568 c.p.c. Determinazione del valore dell'immobile ○ Art. 569 c.p.c. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita <p><i>Vendita senza incanto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 571 c.p.c. Offerte d'acquisto ○ Art. 572 c.p.c. Deliberazione sull'offerta ○ Art. 573 c.p.c. Gara tra gli offerenti ○ Art. 574 c.p.c. ○ Provvedimenti relativi alla vendita <p><i>Vendita con incanto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 587 c.p.c. Inadempienza dell'aggiudicatario ○ Art. 588 c.p.c. Termine per l'istanza di assegnazione ○ Art. 589 c.p.c. Istanza di assegnazione ○ Art. 590 c.p.c. Provvedimento di assegnazione ○ Art. 591 c.p.c. Provvedimento di amministrazione
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> giudiziaria o di nuovo incanto <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 591-bis c.p.c. Delega delle operazioni di vendita <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 591-ter c.p.c. Ricorso al giudice dell'esecuzione ➤ Dell'espropriazione contro il terzo proprietario <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 614-bis c.p.c. Misure di coercizione indiretta ➤ Delle opposizioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 615 c.p.c. Forma dell'opposizione ➤ Dell'estinzione del processo <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 631-bis Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche ➤ 492-bis Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Art. 14	Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 155-quater disp. att. c.p.c. ○ Art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. ➤ Esecuzione forzata in generale <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 159-ter disp. att. c.p.c. ○ Art. 161 disp. att. c.p.c. ○ Art. 161-ter disp. att. c.p.c. ○ Art. 161-quater disp. att. c.p.c. ➤ Espropriazione mobiliare <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 169-sexies dis. att. c.p.c. ➤ Espropriazione immobiliare <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 173 bis disp. att. c.p.c. ○ Art. 173-quinquies disp. att. c.p.c. ➤ Altre disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 16-nonies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 Modifiche alla disciplina dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni

		<p>pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Art. 122, dpR 1219 del 1959 Retribuzione degli ufficiali giudiziari
Art. 15	Portale delle vendite pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

2. L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

2.1. La nuova norma

L'art. 12 d.l. 83/2015 ha aggiunto al codice civile un nuovo articolo.

Si tratta dell'art. 2929-bis dedicato all'“*Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*”.

Dal punto di vista sistematico, la nuova norma è collocata all'interno del Capo II (*Dell'esecuzione forzata*) del Titolo IV (*Della tutela giurisdizionale dei diritti*) del Libro Sesto (*Della tutela dei diritti*) del codice civile; in particolare, dopo la Sezione I (*Dell'espropriazione*) e prima della Sezione II (“*Dell'esecuzione forzata in forma specifica*”) del Capo II in questione, la novella del 2015 ha inserito una nuova Sezione, la Sezione I-bis costituita dal solo art. 2929-bis in parola e rubricata, appunto, “*Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*”.

Di seguito si riporta il testo del nuovo **art. 2929-bis c.c.**

Il nuovo art. 2929-bis c.c.

[ad opera dell'art. 12, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Il nuovo articolo è oggi pienamente **in vigore** e si applica alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (27 giugno 2015).

2.2. Il funzionamento del nuovo strumento

Il nuovo art. 2929-bis c.c. detta una disciplina specifica a vantaggio del **creditore pregiudicato da una particolare tipologia di atti posti in essere dal debitore**: atti, come si legge nel testo della nuova norma, di **costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione compiuti a titolo gratuito**.

Atti che, a norma del comma 1 dell'articolo in questione, devono avere ad oggetto **beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri**.

Atti, ancora, che siano stati posti in essere dal debitore **successivamente al sorgere del credito**.

La nuova norma, quindi, in estrema sintesi, prende in esame l'ipotesi in cui il debitore ponga in essere, una volta sorto il credito, atti, a titolo gratuito, **pregiudizievoli per il creditore**, i quali, quindi, diminuiscano il patrimonio del debitore rendendolo insufficiente a garantire il soddisfacimento dei diritti del creditore, ovvero diminuiscano, ad ogni modo, la garanzia del creditore.

In presenza di un atto del genere posto in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito il creditore può, giusto il disposto della nuova norma in commento, **procedere all'esecuzione forzata**.

Il creditore, in tali casi, può quindi procedere al pignoramento del bene in questione **ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia**. Effetto tipico, questo, dell'azione revocatoria che il creditore sarebbe infatti stato tenuto ad esperire al fine di poter procedere all'esecuzione forzata⁸.

Ciò, specifica la norma in studio, alle seguenti ulteriori condizioni:

- che il creditore sia munito di **titolo esecutivo**;
- che il creditore **trascriva il pignoramento nel termine di un anno** dalla data in cui l'atto è stato trascritto⁹.

Detta disciplina, conclude il primo comma del nuovo art. 2929-bis c.c., *“si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, **interviene nell'esecuzione da altri promossa**”*.

Quanto allo svolgimento dell'azione esecutiva, il secondo comma del nuovo art. 2929-bis c.c. precisa che quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Sul punto si tornerà nel paragrafo che segue.

La disciplina così introdotta, ispirata ad un evidente *favor creditoris*, in caso di atti di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione compiuti a titolo gratuito, pare potersi intendere quale forma semplificata di azione esecutiva (qualificata come espropriazione)¹⁰. Infatti, lo strumento di tutela a disposizione del creditore prima della novella in questione era l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., finalizzata, appunto ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole, con

⁸ L'art. 2902 c.c. precisa infatti, in merito agli effetti dell'azione revocatoria che *“il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”*.

⁹ Con l'unico inconveniente pratico, però, di dover superare il problema, in sede di notifica, dell'eventuale irreperibilità del destinatario dell'esecuzione.

¹⁰ Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, *Parere e proposta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, L. 195/1958, sulle “disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all'esame della Camera dei Deputati*.

relative incombenze a carico del creditore in termini di oneri probatori, spese processuali e tempistiche¹¹.

Il creditore, quindi, come visto, può **procedere ad esecuzione forzata senza aver preventivamente esperito l'azione revocatoria** ed aver ottenuto la sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto pregiudizievole posto in essere dal debitore¹². Ciò, ovviamente, ricorrendo le condizioni (appena ricordate) richieste dal nuovo art. 2929-bis c.c.

Lo **strumento di tutela avverso l'azione esecutiva promossa dal creditore** è costituito, a norma del terzo comma dell'art. 2929-bis c.c. in studio, dalle ordinarie opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile (artt. 615 e ss. c.p.c.).

Tali azioni possono essere esperite:

- dal **debitore**;
- dal **terzo assoggettato all'espropriazione**;
- da **ogni altro interessato alla conservazione del vincolo**¹³.

Il medesimo terzo comma precisa che detti soggetti possono, in particolare:

- **contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 2929-bis c.c.** per poter procedere all'espropriazione;
- **contestare la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio** che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Così, **solo in sede di eventuale opposizione** il debitore, o gli altri soggetti sopra richiamati, potranno contestare al creditore la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 2929-bis c.c. per poter procedere all'espropriazione e, in particolare (come richiede il richiamato articolo sulla scorta del disposto di cui all'art. 2901 c.c. in tema di azione revocatoria) il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dall'atto posto in essere dal debitore, nonché (sempre sulla scorta dell'art. 2901 c.c.) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Quanto alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore, si tratta del c.d. *eventus damni*, ovvero nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare il credito, ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito¹⁴.

Quanto alla conoscenza di detto pregiudizio in capo al debitore si tratta del c.d. *consilium fraudis*, per la sussistenza della quale non è necessario l'*animus nocendi* del debitore, essendo sufficiente solo che egli abbia la consapevolezza, con il compimento dell'atto in questione, di divenire insolvente o di rendere più difficile l'esecuzione¹⁵. Si osservi ancora che, in linea con la disciplina dell'azione revocatoria, il nuovo art. 2929-bis c.c. richiede che la conoscenza del pregiudizio che l'atto gratuito arreca alle ragioni del creditore debba sussistere solo in capo al debitore.

¹¹ In particolare, esperita l'azione revocatoria, il relativo procedimento dura, in media otto anni. *Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera .. cit.*

¹² Si è al riguardo parlato di “*azione revocatoria semplificata*”: “*azione che può essere esperita dal creditore direttamente con il pignoramento e, quindi, contestualmente all'esercizio dell'azione esecutiva*”. *Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera .. cit.*

¹³ Quanto all'esplicita precisazione secondo cui può proporre opposizione all'esecuzione anche “*ogni altro interessato alla conservazione del vincolo*” è stato osservato che, in ambito *trust*, detta norma sembrerebbe lasciare aperti degli spiragli alla proposizione dell'opposizione non solo da parte del disponente (nella sua qualità di debitore), e del *trustee* (in quella di “proprietario”), ma anche da parte dei beneficiari del *trust* (soggetti anch'essi interessati alla conservazione del vincolo). PANTALEO, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni*, in *Rivista di diritto bancario*, 2015.

¹⁴ Si rimanda al riguardo, tra gli altri, a TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 463.

¹⁵ *Ibidem*.

2.3. Schema dell'iter procedimentale

Si propone, di seguito, l'esposizione schematica della nuova procedura espropriativa di cui all'art. 2929-bis c.c.

ATTO DEL DEBITORE

Ex art. 2929-bis c.c., comma 1:

- **pregiudizievole** per il creditore;
- di costituzione di **vincolo di indisponibilità o di alienazione**;
- che ha per oggetto **beni immobili o mobili registrati**;
- compiuto a **titolo gratuito**;
- **successivo al sorgere del credito**¹⁶.



CREDITORE

- munito di **titolo esecutivo**;
- se **trascrive il pignoramento** entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto.



PUÒ PROCEDERE A ESECUZIONE FORZATA
(anche senza previa sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto)¹⁷



EVENTUALI OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE (ex artt. artt. 615 e ss. c.p.c.)

Da parte del:

¹⁶ Ovvero, anche, il creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

¹⁷ Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

- **debitore;**
- **terzo assoggettato a espropriazione;**
- **ogni altro interessato** alla conservazione del vincolo.

Per contestare:

- la **sussistenza dei presupposti** richiesti dall'art. 2929-bis c.c., comma 1;
- la **conoscenza del pregiudizio da parte del debitore.**

2.4. Approfondimento

2.4.1. Le criticità del procedimento

Come visto, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 2929-bis. c.c., il creditore può procedere all'espropriazione.

Ciò posto può innanzitutto osservarsi che i presupposti generali (pregiudizio per le ragioni del creditore e conoscenza di tale pregiudizio in capo al debitore) perché si possa procedere all'espropriazione ex art. 2929-bis c.c. sono gli stessi richiesti per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. I presupposti richiesti dalle due norme (art. 2901 c.c. e art. 2929-bis c.c.) con riferimento agli atti a titolo gratuito pregiudizievoli per il creditore posti in essere dal debitore devono quindi in entrambi i casi esistere (rispettivamente, sia in caso di revocatoria, sia con la nuova procedura espropriativa semplificata).

Il creditore, però, scegliendo la via del nuovo art. 2929-bis c.c., non è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti in questione, potendo procedere all'esecuzione; solo con l'eventuale opposizione (del debitore del terzo assoggettato a espropriazione o di ogni altro interessato alla conservazione del vincolo) potrà dedursi – davanti al giudice – la mancanza dei requisiti in discorso.

Di assoluto rilievo sono gli elementi di novità, e gli aspetti di criticità, connessi al nuovo strumento, emersi dalla prima lettura della norma in questione, che si sottopongono all'attenzione del lettore come ulteriori spunti di riflessione.

Il creditore, come visto, può, col titolo esecutivo, procedere all'espropriazione, e quindi al pignoramento, proponendo l'apposita istanza all'ufficiale giudiziario il quale, dunque, procede all'ingiunzione.

L'ufficiale giudiziario si troverà, però, nel caso di cui all'art. 2929-bis. c.c. in commento, a dare seguito all'esecuzione su un bene oggetto di costituzione di vincolo di indisponibilità o oggetto di alienazione.

Ciò posto, dal **punto di vista del creditore**, può osservarsi quanto segue.

1. Si ritiene che **il creditore debba chiedere all'ufficiale giudiziario esplicitamente di procedere all'espropriazione a norma dell'art. 2929-bis. c.c.**
In tal caso, stante il tenore letterale della norma in questione, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire l'espropriazione in questi termini.
2. **In mancanza di apposita richiesta di procedere ex art. 2929-bis c.c.** del creditore, l'ufficiale giudiziario non può agire ai sensi di tale norma, pur sussistendone i presupposti.
3. Il creditore non è, come detto, tenuto a **dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2929-bis c.c.** nell'atto di pignoramento. Difatti:
 - nulla dice al riguardo la norma in questione;
 - l'istanza per ottenere il pignoramento è destinata all'ufficiale giudiziario, non al giudice (il pignoramento è infatti eseguito dall'ufficiale giudiziario e, in tale fase, non c'è nessun

giudice chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla nuova norma perché il creditore possa giovarsene);

- sarà solo nell'eventuale opposizione, come detto, che, a norma del terzo comma dell'articolo in parola, potrà essere contestata la non presenza dei requisiti di cui all'art. 2929-bis c.c., con onere posto a carico del debitore, del terzo assoggettato a espropriazione o di ogni altro interessato alla conservazione del vincolo.

Tuttavia, oltre ad apparire necessaria un'apposita dichiarazione in tal senso da parte del creditore (come detto al primo punto), potrebbe apparire opportuno che il creditore alleggi la documentazione di cui è in possesso in base alla quale ritiene che l'atto pregiudizievole sia a titolo gratuito; ciò al fine di evitare eventuali conseguenze a suo carico (condanna per lite temeraria) in esito all'eventuale giudizio di opposizione.

4. Da quanto detto al primo punto discende che, a tal fine, risulta necessaria (quantomeno) una **nuova formulazione dell'atto di pignoramento** (se non, in alcuni casi, del precetto). Sarà pertanto necessario redigere un apposito atto di **pignoramento ex art. 2929-bis c.c. per procedere all'esecuzione forzata in caso di atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità**, così come di un apposito atto di pignoramento nel caso di atto di alienazione.

In tale ultima ipotesi, in particolare, deve farsi riferimento al secondo comma del nuovo art. 2929-bis c.c., il quale dispone che quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'**espropriazione contro il terzo proprietario**.

Il legislatore si è qui preoccupato di identificare con precisione l'atto che il creditore è tenuto a compiere, richiamando esplicitamente la disciplina di cui al capo VI del titolo II del libro terzo del codice civile dedicato, appunto, alla particolare ipotesi dell'espropriazione contro il terzo proprietario, relativa, appunto, al caso in cui il bene oggetto del pignoramento sia un bene di proprietà di un terzo estraneo al rapporto debitorio.

Il legislatore del 2015, quindi, ha voluto esplicitamente indicare la procedura da seguire, al fine, anche, di escludere dubbi interpretativi che potessero far erroneamente ritenere che lo strumento a disposizione del creditore fosse l'espropriazione presso terzi¹⁸.

Pertanto, in caso di alienazione pregiudizievole per il creditore compiuta a titolo gratuito dal debitore, il creditore è tenuto all'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario di cui agli artt. 602-604 c.p.c.

D'altra parte, in effetti, l'esecuzione ha ad oggetto un bene del terzo (non è infatti stata alcuna dichiarazione di inefficacia dell'alienazione come avviene nell'ipotesi della revocatoria), sebbene il titolo esecutivo è stato ottenuto nei confronti del debitore diretto: ipotesi proprio corrispondente all'ipotesi normata dagli artt. 602 e ss. c.p.c., dove il terzo, pur non essendo obbligato direttamente e personalmente nei confronti del creditore procedente diviene destinatario dell'azione esecutiva, nonché (unico) legittimato passivo all'espropriazione: pertanto il pignoramento e gli altri atti esecutivi devono essere compiuti nei suoi soli confronti.

L'espropriazione si svolge poi secondo le regole ordinarie dell'espropriazione immobiliare, salvo quanto esplicitamente disposto dagli artt. 603 e 604 c.p.c. e, in particolare¹⁹:

- sia il titolo esecutivo che il precetto devono essere notificati al debitore ed al terzo proprietario;

¹⁸ Non pare, invece, che il secondo comma dell'art. 2929-bis c.c. possa essere interpretata nel senso che, in ipotesi caso di ulteriore trasferimento del bene (dal terzo verso un ulteriore nuovo soggetto), il creditore possa agire ex art. 2929-bis c.c. utilizzando lo strumento dell'espropriazione contro il terzo proprietario, specie se la seconda alienazione è a titolo oneroso. D'altronde, si osservi come lo stesso art. 2901 c.c. precisi, all'ultimo comma, che l'inefficacia dell'atto a seguito dell'esperita azione revocatoria non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

¹⁹ Si veda al riguardo VASAPOLLO, *sub artt. 602-604*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013, p. 1070 e ss.

- nel precetto vi deve essere l'espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare;
- in seguito a tali notifiche il pignoramento e gli atti dell'esecuzione si compiono nei confronti del terzo al quale si applicano tutte le disposizioni che devono applicarsi al debitore in caso di procedura esecutiva ordinaria, con l'eccezione del divieto di partecipare all'incanto ed in genere di compiere offerte di acquisto.

Pertanto, giusto il disposto di cui al comma 2 della norma in questione²⁰, dovrà redigersi il **nuovo atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis c.c.**, atto che, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2929-bis. c.c. e 602 e ss. c.p.c., dovrà contenere i seguenti elementi ulteriori rispetto ad un normale atto di pignoramento contro il terzo proprietario:

- l'indicazione che l'immobile da pignorare è stato oggetto di atto a titolo gratuito (a favore del terzo presso cui si esegue il pignoramento), con indicazione della data di trascrizione dell'atto stesso; si osservi, al riguardo, che a norma del primo comma dell'art. 2929-bis. c.p.c., il pignoramento va trascritto nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto;
- l'indicazione della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2929-bis, comma 1, c.c., affinché il creditore possa procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto di alienazione in questione e, in particolare, la sussistenza del requisito dell'alienazione a titolo gratuito: sul punto si segnala che il nuovo art. 2929-bis. c.c. non pare chiedere esplicitamente al creditore di allegare documentazione volta a dimostrare che l'alienazione del bene sia avvenuta a titolo gratuito. Tuttavia, appare (quantomeno) opportuno, procedere in tal senso, anche al fine di evitare condanne per lite temeraria in esito all'eventuale giudizio di opposizione, giusto il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2929-bis. c.c.;
- la dichiarazione di aver provveduto a notificare il titolo esecutivo ed il precetto (nel quale deve essere fatta espressa menzione dell'immobile ai fini dell'espropriazione) anche al terzo²¹.

Dal **punto di vista del debitore e del terzo**, poi, si osservi come dalla considerazione per cui non pare che il creditore debba anche fornire la prova della gratuità dell'atto di alienazione discenda la possibilità di eventuali **abusi del nuovo strumento di cui all'art. 2929-bis c.c.**: in pratica, il creditore potrebbe iniziare ad agire ex art. 2929-bis c.c., giovandosi, peraltro, dell'onere probatorio posto a carico del debitore (o del terzo) in opposizione in merito alla non sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma in questione.

Come visto, infatti, nel caso della nuova procedura di cui all'art. 2929-bis c.c., il debitore (o gli altri soggetti indicati dal terzo comma della nuova norma in commento) potranno contestarne la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2929-bis c.c. solo in sede di opposizione all'esecuzione.

La verifica, quindi, dei presupposti per l'applicazione della nuova norma sono quindi rimandati in tale eventuale fase nella quale, sul piano del riparto degli oneri probatori, sarà chi propone opposizione (che, infatti, riveste la veste di attore nel relativo giudizio) a dover dimostrare l'insussistenza dei presupposti in questione, con relative difficoltà probatorie a suo carico²².

²⁰ Come detto, infatti, l'art. 2929-bis c.c. dispone che *“quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario”*.

²¹ Si veda al riguardo l'art. 603 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario.

²² Tra le varie criticità concrete cui si è accennato è stato, ad esempio, osservato che se la disposizione subordina l'azione esecutiva all'assunto danno patito dal creditore, sembrerebbe che basti una semplice dichiarazione del creditore in tal senso (*“senza necessità di provare o dimostrare il danno subito e la correlazione di questo con l'atto donativo posto in essere”*), con la conseguenza che il debitore in opposizione si troverà a dover dimostrare *“che l'atto dispositivo posto in essere non abbia determinato alcun nocumento alla garanzia generica offerta, dal proprio patrimonio, al*

In opposizione potrà eventualmente domandarsi anche il risarcimento del danno subito.

Gli **effetti distorsivi** della nuova procedura potrebbero anche derivare dall'incertezza che tale meccanismo procedurale comporta in merito alla sussistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti richiesti dalla norma in questione. Si pesi a tutti i c.d. casi limite (di cui tra breve si dirà), nei quali non è così pacifica l'applicazione dello strumento in questione. La circostanza che il creditore aveva o meno diritto a giovare del disposto di cui art. 2929-bis c.c., come visto, potrà essere verificata solo nell'eventuale giudizio di opposizione.

Ulteriore aspetto rilevante della nuova disciplina, dal punto di vista del terzo (terzo assoggettato all'espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo di indisponibilità posto in essere dal debitore), consiste nella possibilità, per questi, di proporre autonomamente opposizione all'esecuzione.

2.4.2. La perimetrazione applicativa del nuovo strumento

Profili di criticità nascono in ordine all'**ambito applicativo** del nuovo strumento.

Considerato che la nuova norma concerne gli **atti a titolo gratuito**, posti in essere dal debitore, pregiudizievoli per il creditore, riguardanti beni immobili o mobili registrati e successivi al sorgere del credito, può innanzitutto osservarsi come il legislatore d'urgenza abbia utilizzato una terminologia dalla portata assolutamente ampia, con l'intenzione evidente di non circoscrivere l'alveo applicativo della nuova norma ai soli atti di liberalità.

Ciò posto, i primi commenti alla nuova norma hanno identificato, innanzitutto, come atti rientranti nell'alveo applicativo del nuovo art. 2929-bis c.c., gli atti di donazione, oltre a quelli di costituzione di un *trust*, di un fondo patrimoniale, o, in genere, di un patrimonio separato²³.

Va tuttavia anche osservato che gli atti cui fa riferimento la norma in questione possono essere solo i seguenti: **atti di costituzione di vincolo di indisponibilità o atti di alienazione**.

Ciò considerato, notevoli sono i dubbi interpretativi relativi alla concreta applicazione del nuovo strumento nei **c.d. casi limite**: quelli in cui si richiede un'approfondita indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 2929-bis c.c.

La complessità della questione, però, non sta solo nella consueta indagine – propria dell'attività d'interpretazione giuridica – in ordine alla **sussunzione delle singole ipotesi concrete nella fattispecie astratta descritta dalla norma** (che solo apparentemente appare di cristallina formulazione: nella pratica, ad esempio, non sempre è agevole identificare la presenza di un atto a titolo gratuito), ma, nell'ipotesi in studio, anche nel fatto che **solo nell'eventuale sede di opposizione** di cui al terzo comma della norma in questione verrà accertato se il creditore poteva, o meno, agire, ex art. 2929-bis c.c., con le relative possibili conseguenze connesse alle eventuali richieste risarcitorie nei suoi confronti richiedibili del debitore o dal terzo (si pensi all'ipotesi della condanna per lite temeraria), nonché alle ulteriori azioni che lo stesso dovrà esperire per ottenere soddisfazione del proprio credito.

Quel che è certo, è che la nuova norma **amplia lo strumentario a disposizione del creditore**, il quale può scegliere se giovare del nuovo istituto, ovvero utilizzare l'ordinario strumento di tutela della revocatoria ex art. 2901 c.c.

Il creditore, in particolare, **può scegliere** se sfruttare (ma al contempo sopportare le eventuali conseguenze nel caso l'art. 2929-bis c.c. non poteva essere utilizzato) la possibilità datagli dall'art. 2929-bis c.c. (ritenendone sussistenti i presupposti) di procedere a esecuzione forzata, ancorché

creditore, sulla scorta del principio generale di cui all'articolo 2740 c.c.". TESTA, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, *Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer*, 2015.

²³ Come ad esempio quello previsto in materia societaria dall'art. 2447 bis c.c. Si veda al riguardo VALERINI, *Non più necessaria la revocatoria contro gli atti del debitore che creano vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito*, in *Diritto e Giustizia* 9.7.2015.

non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, nonché giovare del meccanismo di cui al terzo comma dell'articolo in questione, secondo cui solo in sede di opposizione all'esecuzione il debitore (il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo) possono contestare la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma della norma in questione, con – come visto – onere probatorio a loro carico; ovvero se utilizzare l'ordinario strumento di tutela della revocatoria ex art. 2901 c.c. in quanto, in effetti, la nuova norma non elimina la disciplina del rimedio della revocatoria, di cui il creditore può sempre giovare. Va infatti sottolineato come, da un lato, la revocatoria resti l'unico strumento di tutela in tutte le ipotesi non ricomprese nell'art. 2929-bis c.c. e, dall'altro, come il creditore ben possa scegliere di agire in revocatoria, invece che utilizzare il rimedio di cui all'art. 2929-bis c.c., anche qualora questo possa essere usato; ciò, in particolare, quando ci si trovi di fronte ai c.d. casi limite di applicazione della nuova norma e si ritenga strategicamente preferibile agire in revocatoria, piuttosto che ex art. 2929-bis c.c. In altri termini, l'utilizzo del nuovo strumento (in presenza, ovviamente, dei presupposti richiesti dalla norma) è **una facoltà, non un obbligo**. D'altronde, basti al riguardo osservare come sia proprio l'art. 2929-bis c.c. ad utilizzare l'espressione “*può proporre*”. Si consideri, poi, che la riforma del 2015 non ha agito in alcun modo sull'art. 2901 c.c. il quale, come noto, prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni alla condizione, in caso di atti non a titolo oneroso, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento). Ciò detto, l'ampia formulazione utilizzata dal legislatore del 2015, con particolare riferimento al presupposto della gratuità dell'atto, può suscitare dubbi in merito alla possibilità o meno di applicare il nuovo strumento. In tali casi, l'opportunità di rischiare di utilizzare uno strumento che non poteva essere utilizzato va valutata dal creditore caso per caso.

Tutto ciò premesso, alla luce di una prima lettura della nuova norma, possono sollevarsi i seguenti dubbi interpretativi.

Si ponga, ad esempio, il caso del c.d. **negozio mixtum cum donatione** in caso di alienazione di un immobile.

Se da un lato può osservarsi come una cosa sia una compravendita caratterizzata da una notevole sproporzione fra le prestazioni, ed altra sia – a rigore – un atto a titolo gratuito, come richiesto dal nuovo art. 2929-bis c.c., nonché che l'art. 2929-bis c.c., prevedendo una procedura derogativa di quella generale, richiede una certa cautela in merito all'estensione analogica della sua portata applicativa, va anche detto che, specie in presenza di una davvero elevata sproporzione tra prezzo e valore dell'immobile (che quindi dimostra, tra l'altro, la prevalenza di una causa concreta di donazione), ben si potrebbe ritenere applicabile il nuovo strumento. Dato quindi che tale valutazione potrà essere compiuta solo dal giudice in sede di eventuale opposizione, sarà il creditore a dover valutare conveniente o meno agire ex art. 2929-bis c.c., specie, in questa prima fase di applicazione del nuovo istituto, nell'attesa del consolidarsi dell'uno o dell'altro orientamento nella giurisprudenza che verrà a pronunciarsi al riguardo²⁴.

Anche in tema di **donazioni indirette**, la questione non è di agevole soluzione²⁵. Al riguardo, se da un lato va considerato che in tal caso, in effetti, si tratta di un atto a titolo gratuito, va anche

²⁴ Tra i sostenitori dell'applicabilità del nuovo strumento al caso del negozio *mixtum cum donatione* si veda TESTA, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, *Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer*, 2015, laddove si osserva come in tale fattispecie “*la rilevanza del negozio donativo, sia pure a causa mista, non possa non comportare le medesime conseguenze di quelle prospettate dalla norma in esame*”.

²⁵ Si pensi, a titolo di esempio, all'acquisto di un immobile con denaro di un genitore, all'acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietà al figlio e riserva di usufrutto a favore degli

osservato che il nuovo art. 2929-bis c.c. fa riferimento ai soli atti di costituzione di vincolo di indisponibilità o atti di alienazione aventi ad oggetto immobili o beni mobili registrati.

Potrebbe allora rilevare, al riguardo, la distinzione tra donazione indiretta di immobili e donazione diretta di danaro, potendo – a vantaggio del creditore che scelga di giovare del nuovo strumento – provare ad affermarsi l'applicazione dell'art. 2929-bis c.c. nel primo caso, escludendola invece nel secondo. Può al riguardo ricordarsi quell'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento della donazione indiretta di immobile, anziché diretta di danaro, presuppone una indagine sulla volontà del donante dalla quale emerga la finalizzazione della dazione di danaro all'acquisto²⁶; e ciò a prescindere dalla sussistenza o non di attività tipiche da parte del donante, quali i pagamenti diretti, la presenza al momento della stipula, la sottoscrizione di preliminare a nome proprio²⁷. Tuttavia, una cosa è l'alienazione di un immobile a titolo gratuito, altra una donazione di danaro finalizzate all'acquisto di un bene²⁸.

Si pensi, ancora, al caso della **simulazione**. Anche in tal caso, non può aprioristicamente escludersi l'indagine in ordine ad eventuali margini di applicazione del nuovo strumento; specie se si pensa al particolare meccanismo procedurale disegnato dal legislatore del 2015.

In caso di simulazione assoluta (le parti documentano la stipulazione di un contratto al fine di poterlo invocare di fronte a terzi, ma sono tra l'oro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto non si devono verificare), qualora il debitore ed il terzo simulino una donazione di un immobile dal debitore al terzo, invero, il creditore ben pare potrebbe scegliere di giovare del nuovo art. 2929-bis c.c., procedendo all'espropriazione contro il terzo, non curandosi della questione circa l'accertamento della simulazione; trovandosi in fase esecutiva, il creditore ben potrebbe non aver infatti interesse alcuno ad affrontare detta questione, ma solo ad aggredire il bene immobile e, notificato precetto e pignoramento (opportunitamente redatti) ad entrambi i soggetti, tale risultato sembra poter essere raggiunto²⁹.

Potrebbe anche verificarsi un'ipotesi di simulazione c.d. relativa (le parti si accordano affinché assuma tra loro rilevanza il negozio dissimulato³⁰). Si penso al caso in cui una vendita apparente celi una donazione: si è, in questo caso, in presenza di un atto formalmente a titolo oneroso, ma sostanzialmente gratuito, con la conseguenza che, non potendo – come detto – l'ufficiale giudiziario indagare in ordine alla sussistenza/efficacia del contratto simulato, il creditore non potrebbe agire ex art. 2929-bis c.c. Nel caso, invece, in cui una donazione celi, come contratto realmente voluto dalle parti, una compravendita, se sussistono i requisiti di forma e sostanza dell'atto dissimulato, e quindi ex art. 1414, comma 2, c.c., questo ha effetto tra le parti, il creditore – essendo ormai in fase di esecuzione – ben potrebbe valutare conveniente provare direttamente ad agire ex art. 2929-bis c.c.

2.4.3. Brevi note conclusive

stessi genitori, all'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, o, ancora, al caso in cui un coniuge intesti all'altro un immobile, acquistato con danaro proprio.

²⁶ Si veda al riguardo Cass. Sez. Un. n. 9282 del 1992 e, da ultimo, Cass. n. 56 del 2014.

²⁷ Si veda al riguardo Cass., n. 3642 del 2004.

²⁸ Sulla scorta di tale considerazione i primi commenti alla nuova norma (si veda, in particolare, TESTA, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, *Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer*, 2015) hanno escluso dal suo alveo applicativo le c.d. donazioni indirette le quali, utilizzate “*essenzialmente per finalità di natura fiscale, al fine soprattutto di giustificare la capacità contributiva di chi acquista, sembra modificare la fattispecie che, invece, deve riconnettere comunque ad un normale atto di donazione*”.

²⁹ Per l'esclusione dall'ambito applicativo della nuova norma dei casi di simulazione sia assoluta, sia relativa, apparendo ai fini dell'esecuzione diretta prevista dall'art. 2929-bis c.c. necessario che l'alienazione pregiudizievole consista in un atto formalmente e sostanzialmente gratuito, si veda PANTALEO, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni*, in *Rivista di diritto bancario*, 2015.

³⁰ GALGANO, *Della simulazione*, in SCAJOLA-BRANCA (a cura di), *Comment. al cod. civ.*, Bologna-Roma, 1998.

Completata tale breve disamina, che non ha ovviamente alcuna pretesa di completezza, si vuole solo evidenziare come notevoli siano i problemi applicativi della nuova norma, connessi essenzialmente alla circostanza che ogni accertamento sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti per poter agire ex art. 2929bis c.c. sono rimandati alla fase (eventuale) dell'opposizione all'esecuzione.

Dal punto di vista del creditore, quindi, si tratterà di **valutare caso per caso**, nelle ipotesi in cui si è in dubbio se la nuova norma possa o meno essere applicata, se appare o meno **conveniente dal punto di vista strategico** sfruttare il nuovo strumento, valutando, in particolare, il rischio di dover poi agire, con aggravio di costi, con gli strumenti ordinari, oltre a dover rispondere di eventuali richieste risarcitorie domandate in suo danno in sede di opposizione.

Ovviamente, all'illustrata ampia facoltà che pare concessa al creditore dalla nuova norma, si accompagna la considerazione per cui la disciplina in questione si apre a **possibili abusi**. Essa, infatti, ben potrebbe essere usata anche quando, in effetti, non si sarebbe potuto farlo; verifica che avviene, come detto, solo nell'eventuale fase di opposizione, e con relativi oneri a carico del debitore o del terzo. Infatti, non si passa previamente innanzi ad un giudice al fine di accertare se l'esecuzione può avvenire ex art. 2929-bis c.c. o meno, ma si procede direttamente all'esecuzione tramite l'ufficiale giudiziario.

Con questo meccanismo, poi, pare inevitabilmente generarsi un **elevato grado di incertezza** quanto alla circolazione dei beni e, in particolare, alla titolarità del bene immobile eventualmente sottoposto all'esecuzione ex art. 2929-bis c.c. (si pensi, in particolare, alla precaria situazione), con ricadute sul piano sociale, e giuridico, di non poco conto, anche in termini di probabile minor utilizzo dei negozi a spirito di liberalità, quali la donazione.

Quanto esposto evidenzia ad ogni modo ancora una volta la **forte connessione tra profili sostanziali e processuali**: si pensi alle conseguenze processuali (l'opposizione all'esecuzione) connesse all'utilizzo dello strumento di cui all'art. 2929-bis c.c. nei c.d. casi limite di cui si è detto. La lettura della norma, e della realtà, secondo il prisma delle norme sostanziali va quindi inevitabilmente completata con l'ottica processuale, e viceversa. L'una e l'altra da sole, poco possono aiutare l'interprete alla risoluzione dei problemi pratici che si presentano.

2.5. Formula dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis. c.c.

Si propone di seguito la possibile formula dell'atto di Pignoramento Immobiliare contro il terzo proprietario alla luce del nuovo art. 2929 bis c.c. (introdotto dal d.l. 83/2015)³¹.

TRIBUNALE DI

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
ex art. 2929-bis c.c.

Sig. (Società, in persona del legale rappresentante pro tempore), nato il a e residente in, Via C.F. (con sede in, P. IVA), rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in, via, giusta procura a margine dell'atto di precetto datato.....

PREMESSO CHE

³¹ Formula si G. SPINA, pubblicata in *La nuova Procedura Civile* 25.9.2015.

- con sentenza n. emessa in data .../.../... e depositata il .../.../..., il Tribunale di, nella causa di promossa da nei confronti di, veniva così deciso: [dispositivo della sentenza];
- detta sentenza, munita della formula esecutiva in data .../.../..., veniva notificata al debitore Sig. in data .../.../...;
- con precetto notificato il .../.../..., il creditore Sig... ha intimato al debitore Sig. ... di pagare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione la somma indicata (Euro.....), oltre a Euro..... per interessi maturati, a Euro..... per spese liquidate in sentenza, a Euro..... per imposta di registrazione, a Euro..... per spese di sentenza e della sua notificazione e così complessivamente Euro..... oltre alle spese del precetto e della sua notificazione, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata;
- infruttuosamente trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto, ad oggi nessun pagamento è stato effettuato dal debitore in favore del creditore Sig.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'immobile sito nel Comune di, alla via n., composto da confinante con, contraddistinto al NCEU/NET del Comune di alla p. n., f., part., sub., era di proprietà del debitore Sig. sino al .../.../...
- detto immobile è stato oggetto di alienazione a titolo gratuito in favore del terzo Sig., come da documentazione allegata, datata .../.../... e recante ... [ad esempio: “atto di donazione”], laddove, in particolare, si specifica che nessun compenso è pattuito a favore dell'alienante Sig. ...³²;
- tale atto è stato trascritto in data .../.../...³³;
- il creditore Sig. è pregiudicato da tale atto di alienazione;
- quindi sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 2929-bis, comma 1, c.c., affinché il creditore Sig. possa procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto di alienazione in questione³⁴;

³² Il nuovo art. 2929-bis. c.c. non pare chiedere esplicitamente al creditore di allegare documentazione volta a dimostrare che l'alienazione del bene sia avvenuta a titolo gratuito. Tuttavia, appare (quantomeno) opportuno, procedere in tal senso, anche al fine di evitare condanne per lite temeraria in esito all'eventuale giudizio di opposizione, giusto il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2929-bis. c.c., a norma del quale “*Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore*”.

³³ A norma del primo comma dell'art. 2929-bis. c.p.c., pignoramento va trascritto nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto..

³⁴ Il primo comma dell'art. 2929-bis. c.c. dispone quanto segue: “*Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa*”.

- in particolare, derivando il pregiudizio da un atto di alienazione, va proposta l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario³⁵;
- il creditore Sig. ha notificato il titolo esecutivo (la sentenza del Tribunale di n. emessa in data .../.../..., depositata il .../.../..., munita della formula esecutiva in data .../.../... e notificata al debitore Sig. in data .../.../...), ed il precetto (notificato il .../.../... al debitore Sig. e nel quale si è fatta espressa menzione dell'immobile in questione ai fini dell'espropriazione³⁶) anche al terzo Sig., oggi proprietario dell'immobile in questione³⁷.

Tutto ciò premesso, il creditore Sig., ut supra assistito, rappresentato e difeso

DICHIARA

di voler sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione l'immobile in questione come sopra identificato (sito nel Comune di, alla via n., composto da confinante con, contraddistinto al NCEU/NET del Comune di alla p. n., f., part., sub.), con tutti i relativi diritti, pertinenze ed accessori;

INVITA

il terzo Sig. ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Tribunale di, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del medesimo Tribunale

AVVISA

il terzo, che, ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, può chiedere di sostituire all'immobile pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569.

Luogo e data

Avv.

³⁵ Ciò a norma del secondo comma dell'art. 2929-bis. c.c.

³⁶ Si veda al riguardo l'art. 603, comma 2, c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario.

³⁷ Come richiesto dall'art. 603 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio presso il Tribunale di, ad istanza dell'Avv. procuratore del Sig., vista la sentenza, del Tribunale di, e l'atto di precetto notificato in data .../.../... ai sensi degli artt. 555 e 492 c.p.c.

HO INGIUNTO

sotto le comminatorie di legge, al Sig. di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede, i beni e i diritti immobiliari pignorati sopra indicati e i relativi frutti,

HO INVITATO

il Sig. ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice,

HO AVVERTITO

il Sig. che ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni e ai diritti immobiliari pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita a norma degli articoli 530 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui il predetto debitore esecutato deve dare prova documentale

HO NOTIFICATO

A richiesta dell'Avv., quale procuratore di, ho notificato il presente atto al Sig residente in, via,n ..., ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

Luogo e data

L'Ufficiale Giudiziario

3. Il nuovo precetto

3.1. La nuova norma

L'art. 13, comma 1, lett. a) d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132, ha modificato l'art. 480 c.p.c., aggiungendo un'**ulteriore requisito formale all'atto di precetto**.

Il creditore è infatti oggi chiamato, giusto il nuovo disposto normativo, ad inserire nel precetto l'avvertimento al debitore sulla possibilità, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di concludere col creditore un accordo di composizione della crisi o di proporre un piano del consumatore, ponendo così rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

Nella tabella che segue si riporta la **nuova formulazione del secondo comma dell'art. 480 c.p.c.** con, in neretto, quanto aggiunto dalla riforma del 2015.

Il nuovo art. 480 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

*2. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. **Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.***

...omissis...

Come noto, il precetto consiste, a norma del primo comma del medesimo art. 480 c.p.c., nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine (non minore di dieci giorni), con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Con la novella normativa in commento, che si inserisce tra quelle misure previste dalla riforma del 2015 volte a contenere gli effetti della crisi economica nei confronti dei debitori, il legislatore d'urgenza ha dunque inteso agire già sulle primissime fasi dell'esecuzione, anzi, più precisamente, sulla fase precedente consistente nell'invio al debitore del precetto, atto prodromico all'espropriazione³⁸ e introduttivo del c.d. processo di esecuzione³⁹.

La norma, ora richiamata, recante la modifica in discorso all'art. 480 c.p.c., è operativa dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in studio. Ad oggi, quindi, **le nuove norme sono già pienamente in vigore**.

³⁸ ARIETA, DE SANTIS, MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010, p. 778.

³⁹ VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Cedam, Padova, 2013, p. 600.

Pertanto, alla luce dell'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, l'atto di precetto dovrà oggi contenere l'avvertimento oggi inserito nel nuovo art. 480 c.p.c.

3.2. Approfondimento

Ciò premesso, la novella normativa è dunque volta a fornire al debitore la possibilità (e ad avvisarlo di ciò) di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (e quindi, per certi versi, di evitare l'espropriazione) tramite due procedure:

- **accordo di composizione della crisi:** concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi;
- **piano del consumatore:** proporre ai creditori un piano per risolvere la situazione di sovraindebitamento (del consumatore).

Ciò con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.

Il nuovo art. 480 c.p.c., dunque, apre (situazione sempre più frequente nel nostro sistema processuale) a procedure di risoluzione dei conflitti alternative ai rimedi ordinari previsti dal codice di rito.

Le procedure scelte dal legislatore paiono quelle disegnate dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”⁴⁰. Si noti al riguardo, se non altro, la medesima terminologia utilizzata dal legislatore del 2015 e da quello del 2012 (“*organismo di composizione della crisi*”; “*professionista nominato dal giudice*”, “*sovraindebitamento*”; “*accordo di composizione della crisi*”; “*piano del consumatore*”)⁴¹.

Il debitore quindi ha, formalmente, a disposizione solo tali due strumenti su cui, in questo caso, il legislatore d'urgenza ha scelto di puntare, creandone nuovi potenziali spazi applicativi⁴².

In sintesi, a norma dell'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012, il debitore può proporre ai creditori un **accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano** che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali:

- preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Quanto poi al caso in cui il **debitore sia un consumatore**, può richiamarsi il seguente art. 8 della medesima l. n. 3 del 2012, laddove dispone, tra l'altro, che la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, precisando altresì che nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

Al riguardo si ricorda, richiamando le definizioni fornite dall'art. 6, l. n. 3 del 2012, che per “**consumatore**”, ai fini della norma in questione deve intendersi “*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”.

⁴⁰ In *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012.

⁴¹ In generale, si rimanda sui nuovi strumenti introdotti nel 2012, tra gli altri, a LO CASCIO, *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2012, pp. 1021 e ss.

⁴² Sul punto è stato osservato come l'avvertimento di cui al nuovo art. 480 c.p.c. si ponga come una sorta di pubblicità occulta a strumenti legislativi che dalla loro entrata in vigore non hanno riscosso il successo auspicato. Così TOMMASI, *Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1.7.2015.

Come accennato, le procedure elencate dal nuovo art. 480 c.p.c. appaiono proprio quelle di cui alla richiamata l. n. 3 del 2012.

Tuttavia, sarebbe stato forse maggiormente opportuno, al fine di sciogliere alcuni dubbi applicativi, che il nuovo art. 480 c.p.c. richiamasse espressamente la l. n. 3 del 2012, sì da poterne in toto applicare l'intera disciplina.

Se difatti il legislatore del 2015 fa esplicitamente riferimento all'elemento dell'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice al fine di permettere al debitore di giovare delle procedure in questione, non si parla, in modo altrettanto chiaro, di **“debitore in stato di sovraindebitamento”**, come fa l'art. 7, l. n. 3 del 2012 in merito ai presupposti di ammissibilità delle procedure in questione, ma solo di **“sovraindebitamento”**.

Il richiamato art. 7, l. n. 3 del 2012, infatti, circoscrive l'applicabilità delle procedure in questione, tra l'altro, a vantaggio del debitore che si trova in una situazione di **“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”**⁴³; se dunque l'utilizzo del termine **“sovraindebitamento”** da parte del legislatore del 2015 va inteso come richiamo tecnico alla nozione che lo stesso ha fornito con la l. n. 3 del 2012, allora non tutti i debitori possono giovare delle procedure in questione, ma solo quelli che si trovano in una situazione di **“sovraindebitamento”**, così come descritta dalla l. n. 3/2012. Tuttavia, giusto il disposto del nuovo art. 489 c.p.c., in ogni caso il creditore dovrà provvedere a redigere l'atto di precetto con il nuovo avvertimento, anche se il suo debitore non possiede il requisito in questione. Ciononostante, tale lettura appare preferibile, anche al fine di rispettare i presupposti di ammissibilità delle procedure in questione dettati dalla l. n. 3 del 2012.

Si ricorda, poi, che la proposta del debitore per porre rimedio a detta situazione di sovraindebitamento **non è ammissibile, giusto il disposto di cui all'art. 7, comma 2, l. n. 3 del 2012, quando il debitore** (anche consumatore):

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla stessa l. n. 3/2012;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui regolate dalla legge medesima;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis l. n. 3/2012;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Si tratta, si ritiene, di **requisiti di ammissibilità** operativi anche per quanto concerne l'applicabilità delle procedure in questione così come disciplinata dal nuovo art. 480 c.p.c. in seguito alla riforma del 2015. Anche in tal caso, però, la nuova norma non prevede che l'avvertimento sia inserito solo quando il debitore racchiuda le caratteristiche per l'operatività degli strumenti della L. 27 gennaio 2012 n. 3, ma sempre⁴⁴.

Il legislatore del 2015 precisa poi che il debitore può ricorrere alle suddette procedura giovandosi dell'**ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice**. Occorre, anche in questo caso, richiamare la l. n. 3 del 2012, laddove, in particolare, fornisce le norme generali relative alla costituzione di detti organismi ed alla loro iscrizione in un apposito registro ministeriale.

Pertanto, si ritiene che le procedure richiamate dal nuovo art. 480 c.p.c., siano le stesse di cui alla richiamata l. n. 3/2012, con la conseguenza, in via generale, che le norme ivi dettate trovano

⁴³ Definizione di **“sovraindebitamento”** fornita dall'art. 6, l. n. 3 del 2012.

⁴⁴ Al riguardo, si è difatti criticamente osservato che anche nel caso in cui il precetto si rivolga ad un soggetto fallibile, l'avvertimento in questione deve essere contenuto, **“determinando così non solo un'informazione inutile ma addirittura errata, in quanto si suggerisce al debitore una risoluzione che di fatto non può essere validamente coltivata”**. Così TOMMASI, *Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1.7.2015.

applicazione anche nel caso di utilizzo delle procedure in questione in seguito alla notificazione del precetto.

Così, il debitore, se vuole giovare delle procedure in questione, è tra l'altro tenuto, ex art. 9, l. n. 3 del 2012, a **depositare in tribunale la proposta di accordo**, senza che ciò – però – possa impedire o sospendere l'esecuzione)⁴⁵. A questo punto, a norma del seguente art. 10, **il giudice**, in estrema sintesi, se la proposta soddisfa i requisiti stabiliti dalla l. n. 3/2012, **fissa con decreto l'udienza**, stabilendo, tra l'altro, idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, ordinando, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti e disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. A norma del seguente art. 11, in seguito alla **dichiarazione dei creditori circa il consenso alla proposta, questa può essere omologata** dal giudice ex art. 12, secondo cui, tra l'altro, l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Sebbene in seguito alla riforma del 2015 il creditore sia obbligato (il nuovo testo dell'art. 480 c.p.c. utilizza il verbo “deve”) ad inserire nel precetto l'avvertimento al debitore circa la possibilità di avvalersi delle procedure di risoluzione della situazione di sovraindebitamento, non sono previste sanzioni in **caso di omissione o non corretta redazione dell'avvertimento** (nonostante la congiunzione “*altresì*” che collega la prima parte del comma 2 dell'art. 480 – laddove sono previsti, esplicitamente “*a pena di nullità*” gli elementi che deve contenere il precetto – alla seconda parte, relativa all'avvertimento in questione). L'omissione (o la non corretta redazione) dell'avvertimento in questione, quindi, non comporta la nullità del precetto e, in particolare, qualsiasi atto compiuto dal debitore che attesti la sua conoscenza circa la possibilità di giovare delle procedure di risoluzione della situazione di sovraindebitamento sana automaticamente il vizio, potendo peraltro contestare l'eventuale irregolarità del precetto per violazione del nuovo disposto di cui al comma 2 dell'art. 480 c.p.c. solo qualora dichiarati al giudice, contestualmente all'opposizione, di volersi avvalere del ricorso alle procedure in questione⁴⁶.

3.3. Formula del nuovo precetto

Si propone di seguito la formula del nuovo atto di precetto su sentenza, con in neretto la novità introdotta dalla riforma del 2015⁴⁷.

⁴⁵ L'art. 9, comma 3-quater, l. n. 3 del 2012 dispone invece che il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

⁴⁶ Così TOMMASI, *Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1.7.2015.

⁴⁷ Formula aggiornata all'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv. con l. 132/2015 (in vigore dal 21.8.2015), pubblicata in *La nuova Procedura Civile*, 28.6.2015.

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

L'istante, nato a il, C.F.:, p.iva..... res.te in, elett.nte dom.to ai fini del procedimento di cui al presente atto in presso lo studio dell'Avv.....del foro di.....sito in.....alla via.....C.F.:, p.iva..... pec:, fax:, il quale lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di procura speciale apposta in calce a questo atto;

- visto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. del Tribunale Ordinario di, emessa in data, depositata in Cancelleria in data....., spedita in forma esecutiva il, che si notifica unitamente al presente atto di precetto;

- considerato che con il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza sopra citata, il debitorec.f.....p.iva.....residente in via..... è stato condannato al pagamento in favore dell'istante della somma di € a titolo di, oltre alle spese liquidate in giudizio nella misura di €

INTIMA E FA PRECETTO

al debitore come sopra generalizzato, di pagare entro 10 gg. dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

- Capitale	€
- Interessi legali dal al	€
- Compensi liquidati in sentenza	€
CAP	€
IVA	€
Totale	€

e quindi complessivamente la somma di €, oltre agli interessi maturati e maturandi e le spese legali del presente precetto e del successivo procedimento esecutivo, da calcolarsi in base ai parametri allegati al D.M. del 10.3.2014, n. 55, con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; **altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.**

Data e luogo

Firma

Relazione di notificazione

4. Nuove norme in materia di vendite giudiziarie: il portale delle vendite pubbliche

4.1. Le nuove norme

Tra le principali novità introdotte dalla riforma del 2015 vi sono quelle in materia di vendite giudiziarie con, in particolare, la modifica della disciplina di cui all'art. 490 c.p.c. in ordine alla pubblicità degli avvisi delle vendite giudiziarie e la previsione relativa alla creazione di un portale delle vendite pubbliche.

Il d.lg. 83/2015 ha al riguardo innanzitutto sostituito il **primo comma dell'art. 490 c.p.c.**, rubricato "*Pubblicità degli avvisi*".

Come noto, l'articolo in questione prevedeva, prima della riforma 2015, che "*quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo*".

Al fine di superare le notevoli criticità pratiche di tale modalità (minima) di pubblicità⁴⁸, alla quale quindi il giudice ben poteva accostare ulteriori modalità, anch'esse da rispettarsi rigorosamente⁴⁹, il legislatore d'urgenza del 2015 ha, appunto, novellato la citata disposizione normativa, disponendo che l'avviso in questione "*deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"*" (di cui tra breve si dirà).

Quanto al **portale delle vendite pubbliche**, si tratta, in sostanza, di un'area *web* pubblica del portale unificato gestito dal Ministero della giustizia, la cui istituzione è volta a consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative alle procedure esecutive, nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza agli utenti.

La riforma del 2015 ha novellato anche il **terzo comma dell'art. 490 c.p.c.**, prevedendo l'**eventuale pubblicazione dell'avviso di vendita sui quotidiani** (inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali) o divulgazione con le forme della **pubblicità commerciale**. Ciò, o su iniziativa del giudice o qualora questi accolga apposita istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo⁵⁰.

Le norme relative al portale delle vendite sono le seguenti:

- **art. 490 c.p.c.** (rubricato "*Pubblicità degli avvisi*" e di cui già si è detto);
- **art. 161-ter disp. att. c.p.c.** (rubricato "*Vendite con modalità telematiche*" e che dispone unicamente che le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e

⁴⁸ La disposizione in parola è stata da ultimo definita "*anacronistica*" quanto all'onere di pubblicità dell'avviso di vendita nell'albo del tribunale, evidenziandosi, tra l'altro, la "*frammentazione del quadro informativo, conseguente alla autonoma pubblicazione delle procedure avviate presso il singolo ufficio giudiziario*". Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, *Parere e proposta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, L. 195/1958, sulle "disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia" oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all'esame della Camera dei Deputati*.

⁴⁹ Cassazione civile, sezione sesta, del 7.5.2015, n. 9255, in *Giustizia Civile Massimario* 2015.

⁵⁰ Come previsto dalla versione previgente del comma 3 in parola si ricorda che:

- sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata;
- nell'avviso va omessa l'indicazione del debitore.

immobili mediante gara telematica da stabilirsi con decreto ministeriale vanno, se occorre, integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche);

- **art. 161-*quater* disp. att. c.p.c.** (rubricato “*Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche*” di cui tra breve si dirà);
- **art. 18-*bis* d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** (articolo rubricato “*Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*” di cui tra breve si dirà);
- **art. 631-*bis* c.p.c.** (rubricato “*Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*” di cui tra breve si dirà).

Si riportano di seguito il testo dell’art. 490 c.p.c., degli artt. 161-*ter* e 161-*quater* disp. att. c.p.c. e dell’art. 18-*bis* d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con in neretto quanto aggiunto dalla riforma del 2015. Il testo del nuovo 631-*bis* c.p.c. cui si è accennato è invece riportato più avanti nella sezione relativa all’estinzione del processo esecutivo.

Il nuovo art. 490 c.p.c.

[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.*

Il nuovo art. 161-*ter* disp. att. c.p.c.

[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. b), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

2. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.

Il nuovo art. 161-quater disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. c), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

3. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

4. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Il nuovo art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

[ad opera dell'art. 15, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.2. Approfondimento

Come visto, la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sostituisce, secondo la disposizione di cui al nuovo primo comma dell'art. 490 c.p.c. di cui si è detto, la vecchia modalità dell'avviso di vendita da affiggersi in tribunale.

Quanto alle **modalità della pubblicazione** è previsto, dall'**art. 161-quater disp. att. c.p.c.**, inserito con la riforma del 2015, quanto segue:

- la pubblicazione sul portale è effettuata **a cura del professionista delegato** per le operazioni di vendita (o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo);
- detta pubblicazione va eseguita in conformità alle **specifiche tecniche** (che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire), stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (e rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche);
- previa apposita **richiesta e registrazione sul portale** delle vendite pubbliche da parte dell'interessato (mediante un'apposita procedura anch'essa disciplinata dalle specifiche tecniche di cui sopra) il portale invia all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta, un **avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità**;
- il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

Le modifiche all'art. 490 c.p.c. sono già **in vigore** in quanto, alla luce del disposto di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 83/2015, così come novellato e convertito in l. n. 132/2015, si applicano anche ai procedimenti già pendenti (alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, ovvero il 27 giugno 2015). Tuttavia, alla luce del comma 9 in parola, quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le nuove disposizioni si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Tuttavia, tali previsioni vanno coordinate con quelle di cui al richiamato **art. 161-quater disp. att. c.p.c.**, inserito con la riforma del 2015 che, circa alle modalità della pubblicazione sul portale in questione dispone che va fatto riferimento alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi (dall'entrata in vigore dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c.).

In merito ai **costi della pubblicazione**, lo stesso **art. 161-quater disp. att. c.p.c.** dispone che quando la pubblicità riguarda **beni immobili o beni mobili registrati**, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del **contributo per la pubblicazione**, previsto dall'art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo inserito al richiamato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia dall'art. 15 dello stesso d.l. 83/2015, conv. con mod. in l. 132/2015.

Il richiamato **art. 18-bis, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** dispone che per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia) che riguarda beni immobili o mobili registrati⁵¹:

- è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'**importo di euro 100**⁵²;
- detto contributo è a **carico del creditore procedente**;
- se la vendita è disposta in più lotti, il contributo è dovuto per ciascuno di essi;
- il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 4, comma 9, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con mod., in l. 22 febbraio 2010, n. 24, relativo alla procedura tramite intermediari per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento (ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale)⁵³;
- quando la parte è stata ammessa al **patrocinio a spese dello Stato**, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito.

Come si esporrà in seguito in tema di **estinzione del processo esecutivo**, a norma del **nuovo art. 631-bis c.p.c.**, introdotto con la riforma del 2015, l'estinzione consegue anche a seguito dell'**omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche**: a norma infatti della nuova disposizione di recente introdotta, il giudice dichiara **l'estinzione del processo esecutivo se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche** di cui al nuovo art. 490 c.p.c. **non è effettuata nel termine stabilito dal giudice**.

Ciò, però, se detta inadempienza dipende da causa imputabile al creditore pignorante (o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo).

Rimandando, in merito ai connessi aspetti procedurali, all'analisi che verrà svolta più avanti in tema di estinzione del processo esecutivo in commento all'art. 631-bis c.p.c., occorre ricordare in questa sede esclusivamente che quanto disposto da detta ultima norma non si applica nel caso in cui

⁵¹ Importo che verrà adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si segnala al riguardo che il comma 3 dell'art. 18-bis in parola ha inoltre disposto che le entrate così derivanti vanno riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

⁵² Per la pubblicazione relativa a beni diversi da detti beni, quindi, come esplicita anche l'art. 18-bis in parola, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

⁵³ Art. 4, comma 9, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con mod., in l. 22 febbraio 2010, n. 24: “*Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati*”.

la pubblicità sul portale delle vendite non sia stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti⁵⁴.

5. Le modifiche alla disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

A norma dell'art. 492-bis c.p.c., inserito dalla legge la L n. 162 del 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, c.d. legge di degiurisdizionalizzazione), **il creditore può proporre istanza al fine di essere autorizzato alla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare**⁵⁵.

Il giudice può autorizzare detta ricerca⁵⁶, disponendo che **l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni**, per l'acquisizione di tutte le **informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione**.

Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario redige unico processo verbale (nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze) e procede poi a **pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto**.

L'istanza in questione non può essere proposta prima che sia **decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso**; detta regola è stata inserita, al primo comma dell'art. 492-bis c.p.c., ad opera **del d.l. n. 83 del 2015, conv., con mod., in l. n. 132 del 2015**, tramite l'esplicito richiamo all'art. 482 c.p.c.

Tuttavia, il legislatore del 2015 ha anche disposto, nell'ultima parte del comma primo in questione, che, in caso di **pericolo nel ritardo, la ricerca telematica può essere autorizzata prima della notificazione del precetto**. In tal caso, è fatto obbligo, a norma del secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c., così come novellato nel 2015, di **consegnare o trasmettere il precetto all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento**.

La disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è completata da alcune norme, anch'esse inserite nel 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, c.d. legge di degiurisdizionalizzazione), delle **disposizioni per l'attuazione del codice di rito**. Si tratta, in particolare delle seguenti norme:

- art. 155-ter, relativo alla **partecipazione del creditore** alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche⁵⁷;
- art. 155-quater, relativo alle **modalità di accesso alle banche dati**;

⁵⁴ Ciò a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c. il quale prevede, appunto, che *“il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*.

⁵⁵ L'istanza va proposta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata (ciò ai fini dell'art. 547 c.p.c. il quale, rubricato *“dichiarazione del terzo”* dispone quanto segue: *“1. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. 2. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. 3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”*).

⁵⁶ Previa verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

⁵⁷ A norma dell'art. 155 ter disp. att. c.p.c., per la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare si segue il disposto di cui all'art. 165 disp. att. c.p.c., secondo cui, all'atto della richiesta del pignoramento, il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. In tal caso, l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza; il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento (eseguite a norma degli artt. 513 e 518 c.p.c.), con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi).

- art. 155-quinquies, relativo all'**accesso alle banche dati tramite i gestori**: secondo la disposizione normativa in parola, se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, **il creditore può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.**

5.1. Le nuove norme

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'art. 492-bis. c.p.c. e degli artt. 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., con in neretto le modifiche inserite nel 2015.

Il nuovo art. 492-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. ff), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Su istanza del creditore **precedente**, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. **L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.**

2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ~~o alle quali le stesse possono accedere~~ e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, ~~nel pubblico registro automobilistico~~ e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. **L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.**

3. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

4. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle

banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

5. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

6. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

7. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Il nuovo art. 155-quater disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. 0a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al

periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Il nuovo art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore **precedente**, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.*

2. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

5.2. Schema dell'iter procedimentale

Due quindi sono le vie per poter accedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare:

➤ ACCESSO DIRETTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

l'art. 492-bis c.p.c. disciplina l'autorizzazione per l'accesso dell'ufficiale giudiziario mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.

➤ ACCESSO TRAMITE I GESTORI

secondo l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, il creditore può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute

Si propone di seguito l'iter processuale concernente la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

ITER PROCEDURALE

creditore

ISTANZA PER LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE

COMPETENZA:

presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede


CONTENUTO DELL'ISTANZA:

- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore;
- il numero di fax del difensore;
- indirizzo PEC del difensore ai fini dell'art. 547 c.p.c..

TERMINI:

L'istanza non può essere proposta prima che sia **decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10 gg. dalla sua notificazione** (art. 482 c.p.c.).

In **caso di pericolo nel ritardo**, la ricerca telematica può essere autorizzata prima della notificazione del precetto (occorre consegnare o trasmettere il precetto all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento).



➤ Se ha individuato **cose in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua competenza:**

si applicano gli art. 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti rilascia al creditore copia autentica del verbale che, entro 15 gg. (a pena d'inefficacia della richiesta), la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli art. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

➤ Se **non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati:**

intima al debitore di indicare entro 15 gg. il luogo in cui si trova (cfr. art. 388, comma 6, c.p.).

➤ Se ha individuato **crediti o cose nella disponibilità di terzi:**

esegue la notifica ex art. 492-bis, comma 5, c.p.c.

➤ Se ha individuato più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo **che sono nella disponibilità di terzi, o se ha individuato sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua competenza, che crediti o cose nella disponibilità di terzi**

comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata: il creditore entro 10 gg. gli indica i beni da sottoporre ad esecuzione (in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia).

5.3. Approfondimento

Con la riforma del 2015 è stato, innanzitutto, novellato, il **primo comma dell'art. 155-quater disp. att. c.p.c.**, il quale, come accennato, relativo alle modalità di accesso alle banche dati) disponeva, tra l'altro, che con decreto ministeriale (decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali), dovevano individuarsi:

- **i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso** alle banche dati in questione;
- **le modalità di trattamento e conservazione dei dati** e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori;
- **le ulteriori banche dati** delle pubbliche amministrazioni (o alle quali le stesse potevano accedere), che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il ministero non ha provveduto in tal senso.

Così, **in mancanza dei decreti attuativi**, si era posta in giurisprudenza la **questione se l'autorizzazione all'accesso alle banche dati tramite i gestori** (ex art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.) **poteva essere concessa o meno**.

Si segnalano al riguardo due contrapposti orientamenti.

Secondo l'orientamento negativo, in assenza decreti attuativi, non è possibile procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore per l'ipotesi (di cui all'art. 155-quinquies) in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati. In senso contrario, non si comprenderebbe a che fine siano stati previsti i decreti attuativi, se non – appunto – per modulare la concreta operatività della richiesta di informative telematiche⁵⁸.

Secondo, invece, l'orientamento positivo, di qualche mese successivo, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati. In tal caso, infatti, l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ai gestori delle banche dati stesse le informazioni relative al debitore, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi⁵⁹.

Tale orientamento, quindi, solleva sostanzialmente l'ulteriore questione relativa al fatto se, **in mancanza dei decreti attuativi, l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche dati** (ex art. 492-bis c.p.c.) **poteva essere concessa o meno**.

Secondo l'orientamento da ultimo citato, per quanto visto, i decreti ministeriali sono necessari a regolamentare proprio le modalità d'accesso alle banche dati da parte degli Ufficiali Giudiziari e non, invece, il caso in cui il creditore venga autorizzato a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati stesse⁶⁰.

Ciò posto, il nuovo **primo comma dell'art. 155-quater disp. att. c.p.c.**, dispone oggi, così come novellato in seguito alla riforma del 2015, che:

- **le pubbliche amministrazioni** che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'art. 492-bis c.p.c. **mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della giustizia** (sul punto la norma in questione fa esplicito riferimento alle modalità di cui all'art. 58 del codice

⁵⁸ Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015, in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

⁵⁹ Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015., in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

⁶⁰ Ancora, Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015., in *La Nuova Procedura Civile*, 2015. Tuttavia, altra giurisprudenza, di poco successiva, ha affermato che su istanza di parte ex art. 492 bis c.p.c., è possibile disporre che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione. Tribunale di Napoli, ordinanza del 2.4.2015, in , in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, relativo alle modalità di trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro, alla modalità della fruibilità del dato ed alla cooperazione applicativa tra pp.aa.);

- sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto art. 58⁶¹ (e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lett. e), del medesimo codice dell'amministrazione digitale), **l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati** (sentito il Garante per la protezione dei dati personali); il Ministero della giustizia **pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario** per le finalità di cui all'art. 492-bis c.p.c.

Alla luce di quanto sin qui osservato, appare quindi preferibile oggi ritenere che, **quanto all'accesso tramite i gestori di cui all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.**, il creditore (nel caso, come visto, in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non siano funzionanti) può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, a tal fine non rilevando la norma di cui al nuovo art. 155-quater disp. att. c.p.c.; quanto, invece, alla modalità ordinaria di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ovvero **l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 492-bis c.p.c.** (mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.), occorre fare riferimento, in attesa che siano definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche necessarie, alla convenzione da stipularsi a norma dell'art. 155-quater, comma 2, disp. att. c.p.c. ed all'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

A ciò, va però ancora aggiunta quanto disposto dal **comma secondo dell'art. 155-quinques c.p.c.**, inserito con la riforma del 2015, a norma del quale la possibilità di cui al primo comma del medesimo art. 155-quinques disp. att. c.p.c. relativo alla **possibilità per il creditore di chiedere l'autorizzazione al giudice ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni** nelle stesse contenute si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

Quanto all'**entrata in vigore** della disciplina in questione si osservi, in via generale che l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11 dicembre 2014. La prima giurisprudenza di merito, ha al riguardo osservato che va a tal fine fatto riferimento alla notifica del pignoramento, che ex art. 491 c.p.c. segna l'inizio della procedura esecutiva⁶².

Quanto poi all'ammissibilità dei **poteri esplorativi nell'ambito della ricerca telematica dei beni del debitore** si ricorda che, secondo costante giurisprudenza, è elemento essenziale per la stessa

⁶¹ Il quale dispone quanto segue: *“Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”*.

⁶² Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015, in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

funzionalità del processo esecutivo che il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal pignoramento, al fine di garantirne la successiva circolazione - che si fonda sulla sua descrizione come operata appunto con l'atto iniziale della procedura espropriativa - come connaturata alle finalità del processo esecutivo. Ciò posto, vanno ritenuti ammessi, secondo la giurisprudenza di legittimità, poteri esplorativi solamente nella fase di individuazione dell'oggetto delle future espropriazioni, ai sensi dei commi quarto e seguenti dell'art. 492 c.p.c. , e, ora dell'art. 492 bis c.p.c. (e dell'art. 155 bis disp. att. c.p.c. e ss., tutti come introdotti dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162) - nel processo esecutivo già iniziato⁶³.

⁶³ Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.04.2015, n. 6833, in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

6. Le altre modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata in generale

6.1. Premessa

Il pignoramento, come noto, è l'inizio del procedimento avente per oggetto l'espropriazione forzata e consiste, a norma dell'art. 491 c.p.c., in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicando i beni che si assoggettano all'espropriazione. È l'atto con quale si assoggetta il bene all'azione esecutiva. La sua funzione, infatti, è quella di concretizzare la responsabilità patrimoniale generica del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., individuando il bene da aggredire e imponendogli un vincolo di destinazione al soddisfacimento del creditore⁶⁴.

La riforma del 2015 ha novellato, quanto alla disciplina dell'esecuzione forzata in generale, in particolare:

- la **conversione del pignoramento**;
- i **termini per la cessazione dell'efficacia del pignoramento**.

Si riporteranno, poi, da ultimo, anche le modifiche apportate alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

6.2. La conversione rateale del pignoramento

La conversione del pignoramento consiste nella **possibilità per il debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro** pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. La conversione del pignoramento, quindi, opera una modificazione dell'oggetto dello stesso⁶⁵.

La disciplina dell'istituto in questione è fornita dall'**art. 495 c.p.c.**, sul quale ha inciso la riforma del 2015, modificandone il comma quarto e il comma sesto.

Il nuovo art. 495 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. c), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

...omissis...

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano

⁶⁴ VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Cedam, Padova, 2013, p. 610.

⁶⁵ VIOLA, *Diritto processuale civile, cit.*, p. 617.

costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate da pignoramento con il versamento dell'intera somma.

La novità introdotta dal d.l. 83/2015 alla disciplina della conversione del pignoramento incide, innanzitutto, sulla possibilità per il giudice di disporre che il debitore **versi la somma per la conversione del pignoramento, invece che in un'unica soluzione, a rate.**

In particolare:

- le rateizzazione mensili devono essere ricomprese nel **termine massimo di trentasei mesi**, e non più di diciotto;
- la rateizzazione è possibile non solo qualora le cose pignorate siano costituite da **beni immobili**, ma anche se di tratta di **cose mobili**.

Come noto, i beni si distinguono in mobili ed immobili, con la conseguenza che quanto disposto dal legislatore del 2015 con riferimento alla perimetrazione applicativa della possibilità di rateizzare la liquidazione della somma necessaria alla conversione del pignoramento di cui al nuovo terzo comma dell'art. 495 c.p.c. (“*Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili ...*”) sembrerebbe voler dire che detta possibilità è sempre ammessa.

Tuttavia, tale interpretazione non appare condivisibile, apparendo preferibile ricercare il motivo per cui il legislatore ha esplicitamente circoscritto l'alveo applicativo dell'istituto ai “*beni immobili*” ed alle “*cose mobili*”. Cosa, dunque, resta fuori?

Non pare possa farsi riferimento, al riguardo, ai c.d. beni mobili registrati, categoria per così dire intermedia tra i beni immobili e quelli mobili: non avrebbe senso, infatti, escluderli dalla rateizzazione se, invece, questa risulta esplicitamente ammessa sia per i beni immobili, sia per quelli mobili.

In realtà, il nuovo testo dell'art. 495 c.p.c. mentre parla di “beni immobili”, non parla di beni mobili, ma di “cose mobili”: si ritiene allora che la rateizzazione sia sempre ammessa, salvo in quelle particolare ipotesi in cui il pignoramento ha ad oggetto somme di denaro o simili. La rateizzazione in discorso, infatti, è un possibile modo di procedere alla sostituire di quanto pignorato con una somma di denaro e non avrebbe senso applicare detto istituto quando ad essere pignorata è proprio un credito o una somma di denaro.

Quanto alla somma complessiva da rateizzare, va ricordato che essa viene dal giudice calcolata aggiungendo alla cifra stabilita da sostituire al bene pignorato gli **interessi** scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Ogni sei mesi, inoltre, il giudice è tenuto a provvedere, a norma dell'art. 510 c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Al fine di giovare della conversione del pignoramento è necessaria un'apposita **istanza da parte del debitore**, cui il giudice dell'esecuzione risponde con ordinanza, sentite le parti in udienza, non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza stessa⁶⁶.

Così, si ritiene che anche per potersi giovare della rateizzazione sia necessaria apposita richiesta da parte del debitore; **richiesta, in particolare, da inserire nell'istanza di conversione del pignoramento, allegando i “giustificati motivi”** sulla cui sussistenza, ex art. 495 c.p.c., il giudice dell'esecuzione è tenuto a decidere se concedere o meno la rateizzazione.

Sul punto, già risalente giurisprudenza aveva osservato che a norma dell'art. 495, comma 4, c.p.c. (così come integrato e modificato dalla legge n. 358 del 1976), la mancata concessione della conversione rateale del pignoramento per ritenuta insussistenza di giustificati motivi è espressione

⁶⁶ Unitamente all'istanza, deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

del potere discrezionale attribuito al giudice dell'esecuzione (nella specie, osserva la pronuncia in commento confermando l'insindacabilità in cassazione della decisione del giudice, *“le difficoltà materiali lamentate dalla debitrice si ricollegano alla scelta fatta dalla stessa circa il momento di presentazione dell'istanza di conversione; non senza dire che la precedente stima dei beni pignorati, trasfusa nell'ordinanza che disponeva la vendita all'asta di detti beni, consentiva alla debitrice di conoscere anticipatamente il notevole importo richiesto per la conversione e di predisporre i mezzi necessari al fine di realizzare l'effettiva sostituzione dei beni pignorati”*)⁶⁷.

Da ultimo, si ricorda, quanto agli effetti della conversione del pignoramento, che il nuovo comma sesto dell'art. 495 c.p.c. prevede oggi che il giudice è chiamato a disporre, con la stessa ordinanza che ammette la sostituzione, che, in caso di pignoramento di beni immobili o cose mobili, **le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.**

6.2.1. Formula dell'istanza di conversione rateale del pignoramento

ISTANZA DI CONVERSIONE RATEALE DEL PIGNORAMENTO

TRIBUNALE DI

SEZ. Esecuzione – G.E. DOTT.

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

EX ART. 495 C.P.C.

Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,

Il Sig., nato a il residente in alla via ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. in, che per mandato a margine del presente atto lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- presso il Tribunale di pende a carico dell'istante procedura esecutiva immobiliare/mobiliare/presso terzi RG che sarà chiamato all'udienza del per
 - il totale pignorato all'istante è pari ad € ...;
 - il bene pignorato è...;
 - l'istante intende seriamente estinguere la propria debitoria;
 - l'istante non ha mai presentato istanza di conversione;
- tanto premesso l'istante come innanzi rappresentato e difeso;
- sussistono giustificati motivi per concedere la rateizzazione della conversione in quanto ...;

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma

⁶⁷ Cassazione civile, sez. III, 29.3.1989, n. 1490, in *Giust. civ. Mass.* 1989, fasc. 3.

di poter sostituire il bene pignorato con una somma di denaro equivalente all'importo dei crediti e delle spese del creditore pignorante **concedendo al debitore di poter pagare il restante usufruendo di una rateizzazione mensile in trentasei rate.**

Si deposita unitamente alla presente istanza, copia della distinta numerica con indicazione degli estremi del libretto di risparmio nominativo n. ... intestato ... e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione n. ... e dell'importo versato per € ... pari ad un quinto dell'importo del residuo debito detratto quanto già versato.

Luogo e data

Avv.

6.3. Cessazione dell'efficacia del pignoramento (con schema della nuova procedura)

Come noto, l'efficacia del pignoramento ha un termine; la durata di efficacia del pignoramento è stata **ridotta ad opera del d.l. 83/2015 da novanta a quarantacinque giorni.**

Il nuovo art. 497 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi **quarantacinque giorni** senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.*

A norma dell'art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

6.4. Le modifiche apportate alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Relativamente alla disciplina dell'esecuzione forzata in generale, la riforma del 2015 ha anche inserito le seguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:

- nuovo art. 159 ter, relativo alla **iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore;**
- art. 161, relativamente al **compenso dell'esperto o dello stimatore.**

Si riporta, di seguito, il testo delle nuove norme.

Il nuovo art. 159-ter disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. a-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli

articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.

Il nuovo art. 161 disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. a-ter), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

...omissis...

Si riporta di seguito lo schema della procedura disposta dal **nuovo art. 159-ter disp. att. c.p.c.** relativo all'**iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore.**

Prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo⁶⁸




SOGGETTO DIVERSO DAL CREDITORE



⁶⁸ Nell'espropriazione mobiliare, dei mobili registrati, presso terzi o immobiliare: si vedano gli artt. 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c.

**SE DEPOSITA UN ATTO O UN'ISTANZA
DEVE DEPOSITARE:**

- **la nota di iscrizione a ruolo;**
- **una copia dell'atto di pignoramento.**



- ✓ se si tratta di uno dei soggetti di cui all'**art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012**: il deposito può aver luogo con **modalità non telematiche** (e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità)⁶⁹.
- ✓ quando **l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario** all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere⁷⁰.

IL CREDITORE : deve **depositare le copie conformi** secondo quanto disposto dagli artt. 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c.

Ciò a pena di **inefficacia del pignoramento**⁷¹.

⁶⁹ L'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 dispone quanto segue: "1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma".

⁷⁰ Anche nel caso di cui all'art. 520, primo comma, c.p.c. secondo cui "L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina".

⁷¹ Si applica l'art. 164-ter disp. att c.p.c., il quale prevede quanto segue:

"1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito".

7. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

La riforma del 2015 ha modificato, tra l'altro, anche la disciplina di cui al capo II del titolo II del libro III del codice di procedura civile; capo dedicato all'espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513 e ss.). Le modifiche riguardano i seguenti ambiti:

- la **disciplina del pignoramento e della custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;**
- la **disciplina dell'assegnazione e della vendita.**

Il d.l. n. 83/2015 ha poi, sempre in tema di espropriazione mobiliare, anche aggiunto una nuova disposizione alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: si tratta del nuovo art. 169-sexies dis. att. c.p.c., relativo all'**elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati.**

7.1. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

In sede di conversione in legge n. 132/2015 del d.l. 83/2015 il legislatore ha scelto di novellare anche la giovane disciplina relativa al pignoramento ed alla custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di cui all'art. 521-bis c.p.c.

Si propone di seguito il testo dell'art. 521-bis c.p.c., con in neretto le modifiche inserite nel 2015.

Il nuovo art. 521-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. d-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede **o, in mancanza, a quello più vicino.***

2. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

3. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

*4. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati **o comunque li rinvergono** procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie **più vicino al** luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.*

5. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale

competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

6. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

Il richiamato art. 521-bis c.p.c. era stato inserito con la riforma di cui alla l. 162/2014 (c.d. legge di degiurisdizionalizzazione) e, in particolare, in sede di conversione in l. 10 novembre 2014, n. 162, dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (recante “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”), da applicarsi ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata in *Suppl. ordinario* n. 84 alla *Gazz. Uff.*, 10 novembre 2014, n. 261).

Si tratta, in sintesi, di un'espropriazione *ad hoc* per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, nuova modalità di pignoramento dei veicoli pensata per ridurre le notevoli difficoltà pratiche che spesso incontrano i creditori.

Mentre secondo l'originaria formulazione dell'art. 521-bis c.p.c. l'espropriazione poteva eseguirsi esclusivamente **secondo le forme del pignoramento immobiliare**⁷² (“*mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492*”), in seguito alla riforma del 2015 detti beni, a norma del nuovo comma 1, art. 521-bis c.p.c., possono essere pignorati anche con le forme previste dall'art. 518 c.p.c., quindi **secondo le forme del pignoramento mobiliare** (così come si faceva prima dell'inserimento, nel 2014, dell'art. 521-bis c.p.c.)⁷³. Sostanzialmente, quindi, è data **facoltà di scelta al creditore circa le forme secondo le quali procedere al pignoramento**.

La seconda parte del medesimo comma 1 dispone poi che il pignoramento deve altresì contenere l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati (nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi), all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il

⁷² Così, Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi (a cura di), Dossier n. 13/2014 - *Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»* (pubblicata in *G.U.* 10 novembre 2014, n. 261). *Analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo*, Roma, 13 Novembre 2014. È stato al riguardo osservato come, in sostanza, detta modalità di pignoramento venga opportunamente equiparata a quella prevista per l'espropriazione immobiliare, che, non richiedendo alcuna forma di apprensione materiale del bene, risolve la criticità cui il creditore andava incontro, prima della riforma del 2014, relativa alla materiale individuazione del bene necessaria nell'espropriazione mobiliare. CASALI, *Prime Osservazioni sul nuovo pignormamento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c.*, in *Il Caso.it*, 6.1.2015.

⁷³ Sul punto, CARPI - TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2006, art. 513.

domicilio, la dimora o la sede⁷⁴. Qualora in tali luoghi non vi sia l'istituto vendite giudiziarie, va fatto riferimento, unica precisazione inserita nel 2015, all'ufficio più vicino a detti luoghi (precisazione che il legislatore del 2015 inserisce anche al comma 4).

Parte del **procedimento di tale particolare tipologia di pignoramento** resta così come disegnata dalla versione originaria dell'art. 521-bis c.p.c.

Così, col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati (e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso), mentre, al momento della consegna, l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante (a mezzo posta elettronica certificata ove possibile).

Entro trenta giorni (a pena della perdita di efficacia del pignoramento)⁷⁵, il creditore deve poi depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi (la cui conformità è attestata dall'avvocato del creditore, ai soli fini dell'art. 521-bis in parola) del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (eseguita infatti l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri: il pignoramento va quindi trascritto al PRA)⁷⁶. Il cancelliere forma poi il fascicolo dell'esecuzione.

La **novità introdotta al riguardo dalla riforma del 2015** riguarda quanto disposto dal nuovo comma 6-bis dell'art. 521-bis c.p.c., secondo cui **entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione** (ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter disp. att. c.p.c.), **deve essere depositata l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita**⁷⁷.

Per il resto, a norma del comma 7, l'espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è disciplinata dalle norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore.

7.1.1. Formula dell'atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014)

Si propone di seguito la formula dell'atto dell'atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014⁷⁸.

⁷⁴ Sul punto è stato posto in luce che il termine di consegna in questione è sanzionato dal comma 4 del medesimo art. 521-bis c.p.c. ("gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto"). Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi (a cura di), Dossier n. 13/2014 ...*cit.* Tuttavia, anche tale meccanismo pare non aver superato il problema della mancata consegna del veicolo da parte del debitore. Si veda al riguardo, criticamente, CASALI, *Prime Osservazioni sul nuovo pignormaento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c.*, in *Il Caso.it*, 6.1.2015.

⁷⁵ Sul punto è stato rilevato che rispetto agli analoghi obblighi di deposito previsti per le altre forme di espropriazione quello in esame è più lungo (trenta anziché quindici giorni) e corrisponde alle proposte emendative avanzate dalle diverse anime dell'Avvocatura. Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi (a cura di), Dossier n. 13/2014 ...*cit.*

⁷⁶ L'art. 164-ter disp. att. c.p.c. dispone quanto segue.

"1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito".

⁷⁷ Ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 497 c.p.c.

⁷⁸ Formula di V. VASAPOLLO, pubblicata in *La nuova Procedura Civile*, 22.2.2015.

**ATTO DI PIGNORAMENTO DI
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
EX ART. 521-BIS C.P.C.
(articolo introdotto dal d.l. 132/2014 e convertito con la Legge 162/2014)**

TRIBUNALE CIVILE DI

-Sez. Esecuzioni-

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

Sig....., nato ail e residente in, c.fassistito, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del dall'avv. del Foro di, C.F. ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nel suo studio sito in

Si indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere gli avvisi e le comunicazioni o gli atti previsti dalla legge

PREMESSO

- che con decreto ingiuntivo n..... emesso in data, il Tribunale di- ingiungeva alla “..... SRL , in persona del l.r.p.t. di pagare al ricorrente, immediatamente e senza dilazione, la somma di €, oltre interessi legali e ri-valutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese, liquidate – ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.M. n. 140 del 20.7.2012 e dell'allegata Tabella A – in € per compensi, oltre accessori di legge. ”;

- che il decreto ingiuntivo, munito della formula esecutiva in data veniva notificato unitamente ma precedentemente all'atto di precetto in data per l'importo complessivo di €;

- che il menzionato precetto è rimasto infruttuoso e, a tutt'oggi, nessun pagamento è stato effettuato dalla..... SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva al Sig.

- risulta dal Pubblico Registro Automobilistico, che la società debitrice è proprietaria ed intestataria esclusiva dei veicoli, targa(CLASSE – USO.....) e, targa(CLASSE – USO.....)

Tutto ciò premesso l'istante, come in epigrafe rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione ex art 521-bis cpc i veicoli di proprietà diSRL (debitore), in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede in così di seguito individuati:

- veicolo, targa(CLASSE – USO.....)
- veicolo, targa(CLASSE – USO.....);
-

ED INVITA

altresì il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Tribunale di Vibo Valentia, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del medesimo Tribunale

AVVISA

Il debitore, che, ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, a pena di inammissibilità.

Luogo, li

Avv.

* * * * *

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di, ad istanza dell'Avv., nella qualità di procuratore dell'istante, visto il decreto ingiuntivo n.emesso in datadal il Tribunale di-e l'atto di precetto notificato in data

HO PIGNORATO

A SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede inin forza dei titoli anzidetti, i beni ed i diritti di cui mi è stata fornita la descrizione,

HO COMUNICATO

CHE con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso

HO INTIMATO

..... SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede ina consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

HO ALTRESI' COMUNICATO

A SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede inChe Decorso il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

HO INGIUNTO

sotto le comminatorie di legge, SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede in, di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede, i beni e i diritti mobiliari pignorati sopra indicati e i relativi frutti,

HO INVITATO

..... SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede in, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice,

HO AVVERTITO

..... SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede in, che ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni e ai diritti mobiliari pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita a norma degli articoli 530 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui il predetto debitore esecutato deve dare prova documentale

HO NOTIFICATO

ad istanza come sopra, copia del presente atto a:

..... SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva, con sede in,ed ivi a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

7.2. L'assegnazione e la vendita

Con la riforma del 2015 sono state inserite anche svariate modifiche alla disciplina dell'assegnazione e della vendita in tema di pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 529 e ss. c.p.c.).

Si riportano, di seguito, le modifiche di recente inserite.

Il nuovo art. 530 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. e), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

*7. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. **Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.***

7. Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.

Il nuovo art. 532 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. f), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Il giudice dell'esecuzione **dispone** la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza **iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice**, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.*

*2. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. **Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis,***

dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

3. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

Il nuovo art. 533 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. g), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

2. Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

...omissis...

Il nuovo art. 534-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. h), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, **delega** all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.*

Il nuovo art. 534-ter c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. i), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il **commissionario possono** rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del **commissionario** con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.*

2. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Tra le principali novità apportate dalla riforma del 2015 alla disciplina dell'assegnazione e della vendita in tema di pignoramento mobiliare presso il debitore si ricorda, innanzitutto, l'**ultimo comma inserito all'art. 530 c.p.c.** con riferimento al provvedimento del giudice per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita, relativo alla rateizzazione del prezzo della vendita. In particolare, è ora previsto che il giudice dell'esecuzione possa disporre che **il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente**. Ciò con le seguenti precisazioni:

- quanto alla rateizzazione, deve essere previsto un **termine non superiore a dodici mesi**;
- quanto alla disciplina da applicare al riguardo, va fatto riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del codice di rito:
 - a) **art. 569, terzo comma, terzo periodo**, secondo cui il giudice provvede ai sensi dell'art. 576 c.p.c., (relativo alla vendita con incanto)⁷⁹ solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità (e dunque la vendita all'asta) possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568⁸⁰;
 - b) **art. 574, primo comma, secondo periodo**, il quale dispone che *“quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente”*.

⁷⁹ Art. 576 c.p.c. - Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.

Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

2. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

⁸⁰ Art. 568- Determinazione del valore dell'immobile.

1. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

2. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

- c) **art. 587, primo comma, secondo periodo**; articolo che, circa l'inadempienza dell'aggiudicatario, dispone, al primo comma, primo periodo, che *“se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto”* e, al secondo periodo richiamato dall'ultimo comma inserito all'art. 530 c.p.c. dalla riforma del 2015, che *“la disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate”*;
- quanto all'ambito applicativo dell'ultimo comma dell'art. 530 c.p.c. in parola, occorre essere fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525 che, circa l'istituto dell'intervento dispone che qualora il valore dei beni pignorati non supera 20.000 euro, l'intervento disciplinato dal primo comma del medesimo art. 525 c.p.c. deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529 c.p.c. (relativo all'istanza di assegnazione o di vendita).

Il d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 ha poi novellato, in più punti, anche la disciplina della **vendita a mezzo di commissario**, inserendo norme volte a migliorare l'efficacia concreta di tale sistema speciale di vendita (che si contrappone a quello ordinario in forza del quale la vendita è compiuta da un istituto vendite giudiziarie)⁸¹, la cui disciplina dettata dal novellato **art. 532 c.p.c.**, può essere, a grandi linee, così schematizzata:

- il giudice dell'esecuzione dispone la vendita tramite commissario dei beni pignorati;
 - le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie (ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies disp. att. c.p.c.);
 - nello stesso provvedimento il giudice:
 - a) fissa il prezzo minimo della vendita;
 - b) fissa l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;
 - c) può imporre al commissario una cauzione;
- inoltre, ed è questa una delle novità inserite dalla riforma del 2015:
- d) fissa il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita;
 - e) fissa i criteri per determinare i relativi ribassi,
 - f) fissa le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;
 - g) fissa il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (in tal caso, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo).

A norma dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo in analisi quanto disposto dal nuovo art. 532 c.p.c. si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 132/2015 (21 agosto 2015).

Oltre ai nuovi obblighi del commissario di cui all'art. 533 c.p.c., si ricorda, tra l'altro, la nuova disciplina del ricorso al giudice dell'esecuzione di cui al novellato art. 534-ter c.p.c., con l'esplicito richiamo alla disciplina del reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. (reclamo contro i provvedimenti cautelari).

⁸¹ VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Padova, 2013, p. 638.

7.3. Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati

Come accennato, la riforma del 2015 ha anche inserito il **nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.**, relativo all'**elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati**.

Il nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. d), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.

A norma dell'art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (27 giugno 2015).

8. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi

L'espropriazione presso terzi⁸² ha ad oggetto crediti del debitore verso terzi ovvero cose del debitore che sono in possesso di terzi; la particolarità di tale forma di espropriazione è data dal **coinvolgimento necessario di un soggetto terzo**, estraneo al credito del creditore precedente, la cui presenza nella procedura diventa elemento indefettibile e imprescindibile per il suo perfezionamento⁸³.

Le modifiche apportate all'espropriazione presso terzi (capo II del titolo II del libro III del codice di rito) dal d.l. 83 del 2015, conv. con mod. in l. 132 del 2015 riguardano i seguenti aspetti:

- crediti impignorabili;
- obblighi e dichiarazione del terzo.

8.1. Crediti impignorabili

Si riportano, di seguito, le modifiche di recente inserite, scritte in neretto, all'art. 545 c.p.c., relativo ai crediti impignorabili.

Il nuovo art. 545 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. l), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

⁸² Si ricorda come sotto la dicitura espropriazione presso terzi vadano compresi due distinti fenomeni: l'espropriazione che inizia con il pignoramento di crediti del debitore verso terzi e l'espropriazione che inizia con il pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Sul punto in dottrina è stato osservato che *“la ragione per cui, con la formula non troppo felice di espropriazione presso terzi, il legislatore ha voluto accomunare l'espropriazione dei crediti e quella dei beni mobili del debitore che non si trovino nella sua diretta disponibilità, non è casuale ed estrinseca, ma è in funzione di un rapporto che lega il debitore ed il terzo alla cosa, ed è proprio la previsione di tale rapporto che accomuna i crediti alle cose: se, infatti, il terzo detenesse le cose senza alcun titolo, se cioè si trattasse di una mera situazione spaziale, è indubbio che il pignoramento avrebbe luogo nella forma del pignoramento diretto”*. VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Padova, 2013, p. 641, che richiama SATTA - PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1993, p. 714.

⁸³ VASAPOLLO, *sub artt. 543-554 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013, p. 986.

9. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Come noto l'art. 545 c.p.c., detta la disciplina dei crediti impignorabili e, in particolare, dei casi di impignorabilità assoluta o relativa di taluni crediti. L'impignorabilità è, appunto, l'inidoneità a formare oggetto di esecuzione forzata.

La riforma del 2015 ha aggiunto a quanto già disposto dall'art. 545 c.p.c. in parola⁸⁴ quanto segue.

• Somme dovute a titolo di pensione⁸⁵ (ex art. 545, comma 7):

- non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;
- la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei seguenti limiti:
 - possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato⁸⁶;
 - possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito⁸⁷;
 - Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette⁸⁸;
 - a norma di speciali disposizioni di legge.

⁸⁴ Si veda al riguardo VASAPOLLO, *artt. 543-554 c.p.c. (Approfondimenti)*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Cedam, Padova, 2013, p. 986, ove si illustra quanto segue.

Quanto all'**impignorabilità assoluta**, l'art. 545 c.p.c. contiene l'elencazione, che ha carattere tassativo, dei crediti impignorabili, in considerazione dell'esigenza di tutelare bisogni primari del debitore. Tale elencazione non è esaustiva in quanto va integrata, per espressa indicazione contenuta nell'ultimo comma, con le speciali disposizioni di legge che prevedono ulteriori limitazioni in fatto di pignorabilità (es. artt. 1923 e 2117 c.c., art. 157 d.p.r. 29-3-1973, n. 156).

Sono impignorabili in senso assoluto, ai sensi del c. 2 dell'art. 545, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Trattasi infatti di crediti di natura vitale, determinati da stati di bisogno notevoli ed intensi.

Sono **crediti relativamente impignorabili** quelli indicati nell'art. 545, c. 1, 3 e 4, c.p.c. e cioè:

- i **crediti alimentari**, i quali possono essere pignorati esclusivamente per causa di alimenti e con autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un Giudice delegato, per la parte da lui determinata con decreto;
- **le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario, o altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento**, possono essere pignorate o per causa di alimenti, previa autorizzazione e nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale, ovvero, in tutti gli altri casi, **nella misura di un quinto**;
- anche i **trattamenti pensionistici possono essere pignorati, purché nella misura di un quinto e sulla misura eccedente la parte dell'emolumento che assicuri al pensionato quei «mezzi adeguati alle esigenze di vita»** garantiti dalla Costituzione, con l'art. 38.

⁸⁵ Ovvero somme dovute (da chiunque) a titolo di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.

⁸⁶ Art. 545, comma 3, richiamato dall'art. 545, comma 7.

⁸⁷ Art. 545, comma 4, richiamato dall'art. 545, comma 7.

⁸⁸ Art. 545, comma 5, richiamato dall'art. 545, comma 7.

- Somme dovute a titolo di stipendio⁸⁹ (ex art. 545, comma 7):

- quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento: possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale;
- quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente: possono essere pignorate negli stessi limiti cui sopra si è fatto riferimento (terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. in parola, oltre a quanto dettato da speciali disposizioni di legge), nonché a norma del settimo comma del medesimo articolo, sopra richiamato.

- In caso di violazione:

a norma del comma 9, inserito con la riforma del 2015, la violazione dei divieti sulla pignorabilità dei crediti dettati dall'art. 545 c.p.c. è l'**inefficacia parziale del pignoramento**. L'inefficacia è rilevata dal giudice, su eccezione di parte, o d'ufficio.

A norma dell'art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (27 giugno 2015).

8.2. Obblighi e dichiarazione del terzo

Si è accennato alla peculiarità dell'espropriazione presso terzi consistente nel coinvolgimento necessario di un soggetto terzo, estraneo al credito del creditore procedente, al fine del perfezionamento dell'espropriazione.

In particolare, dal giorno in cui riceve la notifica, **il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode**: il terzo è dunque tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta idonea a pregiudicare, o anche solo a diminuire, le ragioni del creditore pignorante⁹⁰.

Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2015 in tema di impignorabilità dei crediti appena analizzate sono collegate anche alla **modifica dell'art. 546 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2015, in tema di obblighi del terzo** i quali, in estrema sintesi, oggi, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio⁹¹, gli obblighi del terzo pignorato:

- non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
- operano nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. ora richiamato (e dalle speciali disposizioni di legge), quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.

⁸⁹ Ovvero salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore.

⁹⁰ Così, VASAPOLLO, *artt. 543-554 c.p.c. (Approfondimenti)*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Cedam, Padova, 2013, p. 991.

⁹¹ O “salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.

Si riporta, di seguito, la modifica inserita con la riforma del 2015, scritta in neretto, all'art. 546 c.p.c. in tema di obblighi del terzo.

Il nuovo art. 546 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

2. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

A norma dell'art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (27 giugno 2015).

Come visto, con la notifica dell'atto di pignoramento il terzo è costituito custode delle risorse del debitore esistenti presso di lui.

Inoltre **a norma del seguente art. 547 c.p.c., egli è tenuto a dichiarare:**

- quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;
- i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato⁹².

Ciò posto, la riforma del 2015, ha novellato la disciplina relativa alla mancanza o alla contestazione della dichiarazione del terzo nei termini che segue:

- **se all'udienza fissata dal giudice in caso di mancata dichiarazione del terzo questi non compare alla nuova udienza (o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione):**
 - a) il credito pignorato (o il possesso del bene di appartenenza del debitore), nei termini indicati dal creditore, **si considera non contestato** nel caso in cui, ed è questa **l'aggiunta inserita nel 2015 all'art. 548, comma 1, c.p.c.),** *“l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”;*

⁹² Il terzo, in sostanza, ha una sorta di dovere di collaborazione, anche sul piano meramente informativo. Così, VIOLA, *Diritto processuale civile, ... cit.* p. 644.

- b) se non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, **il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo** (così dispone il **nuovo art. 549 c.p.c.**)⁹³;
- nel caso *sub* lett. a), **qualora il terzo voglia impugnare l'ordinanza di assegnazione** così adottata, è tenuto a rispettare le forme ed i termini dell'art. 617 c.p.c.: il legislatore, in particolare, rimanda non solo al primo (secondo cui l'opposizione si propone, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto), ma – in seguito alla riforma, ad opera del d.l. 83/2015, conv., con mod. in l. 132/2015, dell'art. 548 c.p.c.) – anche al secondo comma di detta norma la quale prevede che, in caso sia stato impossibile proporre l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione (nonché le opposizioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione), si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (**art. 548, comma 2, c.p.c.**);
 - **in caso di contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo**, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (**nuovo art. 549 c.p.c.**)⁹⁴.

Si riportano, di seguito, le modifiche inserite nel 2015, scritte in neretto, agli artt. 548 e 549 c.p.c., appena richiamati.

Il nuovo art. 548 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. m-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione **se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.***

2. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 ~~[primo comma]~~ l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

⁹³ L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 (art. 549 c.p.c.).

⁹⁴ Anche in tal caso, l'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 (art. 549 c.p.c.).

Il nuovo art. 549 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. m-ter), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

9. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione immobiliare

L'espropriazione immobiliare (art. 555 e ss. c.p.c.) ha ad oggetto il **diritto che il debitore esecutato ha sul bene immobile**⁹⁵ (per l'identificazione dei beni immobili si veda l'art. 812 c.c.): il pignoramento, in particolare, investe la cosa non vista nella sua materialità, ma “*il diritto reale patrimoniale trasferibile che grava sulla cosa*” e mira a “togliere” gli immobili dalla disponibilità del debitore, “*al fine di vendersi e distribuire il ricavato tra i creditori concorrenti che, in questo modo, potranno avere soddisfazione*”⁹⁶.

Diversamente poi da quanto accade nell'espropriazione mobiliare, la scelta dei beni da sottoporre a pignoramento non è compiuta dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, ma in un momento anteriore, dal creditore procedente⁹⁷. Il pignoramento, poi, una volta notificato, deve essere trascritto.

La **riforma del 2015** ha novellato i seguenti aspetti della disciplina dell'espropriazione immobiliare:

- l'assegnazione e la vendita in generale;
- la vendita senza incanto;
- la vendita con incanto;
- la delega delle operazioni di vendita;
- l'espropriazione contro il terzo proprietario.

Salvo quanto tra breve si dirà, si ricorda che il d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, ha novellato anche alcune disposizioni delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, tra cui l'art. 173-bis rubricato “*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*”.

Di seguito, il nuovo testo dell'**art. 173-bis disp. att. c.p.c.**, con le modifiche inserite nel 2015 scritte in neretto.

Il nuovo art. 173-bis disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. f), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o

⁹⁵ LUISSO, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Milano, 2000, p. 64.

⁹⁶ VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Padova, 2013, p. 650.

⁹⁷ Sul punto si veda ancora VIOLA, *Diritto processuale civile, cit.*, il quale, rimandando anche a MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. Giappichelli, IV, Torino, 2009, p. 135 e ARIETA - MONTESANO, *Diritto processuale civile*, vol. III, Giappichelli, Torino, 1999, p. 110, osserva come il creditore procedente, nell'individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento, si rifarà alle risultanze dei pubblici registri immobiliari, “*sia per individuare i beni appartenenti al debitore, sia per conoscere le eventuali ragioni di altrui prelazione che potrebbero vanificare la sua iniziativa, sia, infine, per conoscere l'esistenza di altri precedenti pignoramenti che potrebbero indurlo a preferire un intervento nei relativi processi*”.

che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

2. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

*3. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno **quarantacinque trenta** giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.*

4. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

9.1. Le modifiche alla disciplina dell'assegnazione e della vendita in generale (con schema della nuova procedura)

A norma dell'art. 567 c.p.c., decorso il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, da parte del creditore pignorante (e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), va depositata, sotto-forma di ricorso proposto al giudice dell'esecuzione, l'**istanza di vendita dell'immobile pignorato**.

All'istanza vanno allegati l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento⁹⁸. La riforma del 2015, novellando l'art. 567, comma 2, c.p.c., ha nuovamente

⁹⁸ Tale documentazione può essere sostituita, ex art. 567, comma 2, c.p.c., da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

portato i termini per adempiere a tale prescrizione da centoventi a **sessanta giorni, decorrenti dal deposito del ricorso**⁹⁹.

A norma poi del successivo **comma 3**, è concessa la possibilità, su istanza dei creditori o dell'esecutato, di presentare istanza di **proroga**, per una sola volta, per giusti motivi. La durata della proroga è stata ridotta ad opera del d.l. n. 83/2015, da centoventi a **sessanta giorni**¹⁰⁰. Passa da centoventi a **sessanta giorni** anche il termine assegnato eventualmente al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.

Al mancato rispetto di tutti i detti termini (e quindi se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato dal giudice) consegue l'inefficacia del pignoramento (relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione); l'inefficacia del pignoramento è dichiarata con ordinanza dal giudice (anche d'ufficio, sentite le parti). In tal caso:

- il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
- trova applicazione la disciplina relativa all'inefficacia del pignoramento ed alla cancellazione della trascrizione di cui all'art. 562, secondo comma, c.p.c.¹⁰¹;
- il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Di seguito, le modifiche di recente inserite, scritte in neretto, all'art. 567 c.p.c. in analisi.

Il nuovo art. 567 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. n), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

*2. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro **sessanta giorni** dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.*

*3. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori **sessanta giorni**. Un termine di **sessanta giorni** è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con*

⁹⁹ Si ricorda, infatti, che con la riforma dell'espropriazione immobiliare di cui alla l. n. 80 del 2005 si era proceduto a raddoppiare il termine per il deposito della documentazione in parola da sessanta a centoventi giorni.

¹⁰⁰ L. n. 80 del 2005 aveva previsto detta disciplina relativa alla proroga in quanto il termine di cui al comma 2 dell'art. 567 c.p.c. in parola spesso non veniva rispettato, non già per causa imputabile al creditore, ma per i ritardi ascrivibili esclusivamente agli uffici che rilasciavano i documenti. Così, VASAPOLLO, *sub artt. 555-598 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013, p. 1039.

¹⁰¹ L'art. 562 c.p.c. dispone quanto segue.

“1. Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

2. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza”.

l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

A norma dell'art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (27 giugno 2015).

La riforma del 2015 ha poi novellato la disciplina di cui all'**art. 568 c.p.c.** relativa alla **determinazione del valore dell'immobile da parte del giudice.**

Si riporta di seguito il nuovo art. 568 c.p.c., così come sostituito con la riforma del 2015.

Il nuovo art. 568 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. o), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

2. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

La modifica non pare comportare dubbi interpretativi di rilievo.

Si segnala solo che con essa, avendo il legislatore stabilito che il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al **valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto** (i cui criteri di determinazione del valore dell'immobile sono esplicitati al comma 2 del medesimo art. 568 c.p.c.), appare importante, per le parti, **fornire al riguardo nei propri scritti tutte le informazioni ritenute utili, e nel modo più chiaro e persuasivo possibile.**

La riforma del 2015 ha modificato anche l'**art. 569 c.p.c.**, relativo al **provvedimento per l'autorizzazione della vendita**, di cui si propone il nuovo testo, con le modifiche apportate nel 2015 scritte in neretto.

Il nuovo art. 569 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. p), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro **quindici** giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto **che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa***

*l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di **novanta** giorni.*

2. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

3. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.


4. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

5. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

6. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

Nello schema seguente si propone la nuova procedura disegnata dal nuovo art. 569 c.p.c.

Istanza di cui all'art. 567 c.p.c.



Deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c.¹⁰²

¹⁰² Art. 567, comma 2, c.p.c.: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.

Giudice dell'esecuzione
entro **15 giorni**¹⁰³



nomina l'esperto

(che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione)

fissa l'udienza

(per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti)

non possono decorrere più di 90 giorni¹⁰⁴

Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza



Udienza

- **le parti:**
 - possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita;
 - devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre;
- **il giudice:**
 - nel caso disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un **termine tra 90 e 120 gg. entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto** (ex art. 571 c.p.c.¹⁰⁵);

¹⁰³ Termine ridotto da 30 a 15 giorni dalla riforma del 2015.

¹⁰⁴ Termine ridotto da 120 a 90 giorni dalla riforma del 2015.

¹⁰⁵ Art. 571, c.p.c. - Offerte d'acquisto.

“1. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

2. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

3. L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1) il giudice ordini l'incanto;

2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

4. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti”.

- stabilisce:
 - le modalità con cui deve essere prestata la cauzione;
 - se la vendita è fatta in uno o più lotti;
 - il prezzo base determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.¹⁰⁶;
 - l'offerta minima;
 - il termine, non superiore a 120 dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito;
 - fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c.¹⁰⁷;
- quando ricorrono giustificati motivi, può disporre che **il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente** ed entro un termine non superiore a 12 mesi;
- provvede ai sensi dell'**art. 576 c.p.c.**¹⁰⁸ solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;
- può stabilire che con **modalità telematiche** siano effettuati:
 - il versamento della cauzione;
 - la presentazione delle offerte;
 - lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo;
- **se vi sono opposizioni** il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza¹⁰⁹;

¹⁰⁶ Art. 568 c.p.c. - Determinazione del valore dell'immobile.

“1. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

2. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute”.

¹⁰⁷ Art. 573 c.p.c. - Deliberazione sull'offerta.

“1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

2. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

3. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588”.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

¹⁰⁸ Art. 576 c.p.c. - Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.

“1. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

2. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere”.

¹⁰⁹ Così, il comma 5 dell'articolo in questione, non novellato dalla riforma del 2015.

- con la medesima ordinanza il giudice fissa il **termine entro il quale essa deve essere notificata**, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi¹¹⁰.

In merito al novellato art. 569 c.p.c., va altresì ricordato che il d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, ha modificato anche l'art. 173-*quinquies* disp. att. c.p.c. dedicato, oltre che alla possibilità di giovare nella presentazione dell'offerta d'acquisto e della cauzione dei sistemi telematici di pagamento, delle carte di debito, di credito o prepagate, nonché di altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale alla **prestazione della cauzione anche mediante fideiussione**¹¹¹.

Di seguito, la novella inserita nel 2015 relativamente all'art. 173-*quinquies* disp., att. c.p.c.

Il nuovo art. 173-quinquies disp., att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. f), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.

2. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma

¹¹⁰ Così, il comma 6 dell'articolo in questione, non novellato dalla riforma del 2015.

¹¹¹ La versione previgente dell'articolo in discorso prevedeva, al comma 1, quanto segue: “Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli”.

9.2. Le modifiche alla disciplina della vendita senza incanto

La riforma del 2015 ha poi novellato anche la disciplina della **vendita senza incanto**; essa, come noto, viene disposta con l'ordinanza di vendita del giudice ed è una fase preliminare al successivo ed eventuale esperimento dell'incanto¹¹².

Il d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, ha, in particolare, inserito modifiche relative **ai valori delle offerte connesse all'efficacia delle stesse, al loro accoglimento ed ai provvedimenti del giudice relativi all'individuazione della migliore offerta, all'assegnazione ed alla vendita.**

Si ricorda inoltre la nuova previsione di cui al primo comma dell'art. 574 c.p.c. secondo cui quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che **il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente**, il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad **immettersi nel possesso dell'immobile venduto**, a condizione che sia prestata un'apposita fideiussione.

Si propone di seguito il nuovo testo degli articoli novellati nel 2015, con le modifiche scritte in neretto.

Il nuovo art. 571 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. q), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

...omissis...

*2. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore **di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza** o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.*

...omissis...

Il nuovo art. 572 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. r), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

2. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

3. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state

¹¹² VASAPOLLO, *sub artt. 555-598c.p.c. (Approfondimenti)*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013, p. 1041, laddove si ricorda altresì che il procedimento di vendita senza incanto è basato sulla presentazione di offerte segrete da parte di chiunque abbia interesse all'acquisto del bene.

presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Il nuovo art. 573 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. s), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

2. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

3. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

4. Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.

Il nuovo art. 574 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. t), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

2. *Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.*

3. *Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.*

9.3. Le modifiche alla disciplina della vendita con incanto (con schema della nuova procedura)

Il d.l. n. 38/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 ha inserito alcune modifiche anche alla disciplina della vendita con incanto la quale, come noto, si basa essenzialmente su una gara pubblica finalizzata ad aggiudicarsi il bene.

Le modifiche inserite nel 2015 riguardano, in estrema sintesi:

- l'ipotesi di inadempienza dell'aggiudicatario del bene;
- la disciplina dell'assegnazione (istanza e provvedimento del giudice);
- la delega delle operazioni di vendita.

Quanto all'**inadempienza dell'aggiudicatario** si riporta di seguito il nuovo testo dell'**art. 587 c.p.c.**, con in neretto le disposizioni aggiunte con la recente riforma del 2015.

Il nuovo art. 587 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. u), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. **La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.***

2. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

Come noto, con l'istanza di partecipazione alla gara pubblica, si è tenuti a versare una cauzione (che vincola il partecipante solo al momento dell'aggiudicazione definitiva).

Conclusasi poi la vendita, l'aggiudicatario è tenuto a versare il prezzo nei termini e nei modi previsti dall'ordinanza di vendita.

In caso di inadempienze (e quindi se il prezzo non è depositato nel termine stabilito), l'art. 587, comma 1, c.p.c. stabilisce che il giudice dell'esecuzione (con decreto):

- dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario;
- pronunciare la perdita della cauzione a titolo di multa;
- disporre un nuovo incanto.

La **riforma del 2015** ha esplicitamente esteso detta disciplina anche al caso in cui l'**aggiudicatario non abbia versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine**; è inoltre stabilito che, con il medesimo decreto, il giudice:

- disponga la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate;
- ordini all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode (il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio).

Il secondo comma dello stesso art. 587 c.p.c. dispone poi, per quanto rilevante ai nostri fini, che, se il prezzo ricavato all'esito del nuovo incanto disposto dal giudice col decreto di cui si è detto, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. Avendo il legislatore del 2015 esplicitamente disposto l'applicabilità della disciplina del solo primo comma dell'art. 587 c.p.c. nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine, pare – ad una prima lettura ella nuova norma – che il disposto di cui al comma 2 (relativo all'obbligo, per l'aggiudicatario inadempiente, di pagare la differenza tra il prezzo superiore dell'incanto in cui si è reso inadempiente e quello, eventualmente, inferiore di quello successivo) non trovi applicazione per l'aggiudicatario che non ha versato la sola rata nel termine di cui si è detto. D'altronde, a carico dello stesso già vi è l'ulteriore sanzione relativa alla perdita delle rate già versate, a norma del nuovo art. 587, comma 1, c.p.c.

Quanto alle modifiche inserite alla **disciplina dell'assegnazione** si segnala, in particolare, quanto segue.

Se la vendita all'incanto non ha luogo

L'**istanza di assegnazione** per il **caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo** può essere presentata nel **nuovo termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la vendita** (e non più, come prevedeva la versione previgente dell'**art. 588 c.p.c.**) nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto¹¹³.

Se non vi sono domande di assegnazione, ovvero se decide di non accoglierle

Muta, poi, la disciplina relativa al **provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto di cui all'art. 591 c.p.c.**¹¹⁴: il giudice, **nel caso non vi siano domande di assegnazione, ovvero se decide di non accoglierle**, può disporre:

- a) l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e ss. c.p.c.;
- b) che si proceda (tramite ordinanza ex art. 576 c.p.c.) all'incanto: ciò, ed è questa una delle principali novelle inserite nel 2015 alla disciplina in parola, qualora ritenga che la

¹¹³ Termine ritenuto dalla giurisprudenza di natura non perentoria, ma ordinatoria (Cassazione civile sez. III 18 aprile 2011 n. 8857).

¹¹⁴ Si segnala che la riforma del 2015 ha modificato la rubrica dell'art. 591 c.p.c. in questione da "*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*" a "*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto*", in armonia con la modifica di cui al comma primo dello stesso art. 591 c.p.c.

vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene¹¹⁵.

Se il giudice stabilisce diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità

Il giudice dell'esecuzione può inoltre, nello stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, **fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto.**

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione

Tuttavia, a norma del **nuovo comma 3 dell'art. 591 c.p.c.** in parola, **se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione**, il giudice **asigna il bene al creditore o ai creditori richiedenti.**

Al riguardo, il giudice:

- fissa il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio;
- Avvenuto il versamento, pronuncia, ex art. 590, comma 2, c.p.c., il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 del codice di rito¹¹⁶.

Si riporta di seguito il testo degli **artt. 588, 589, 590 e 591 c.p.c.** relativi alla **disciplina dell'assegnazione**, con in neretto le modifiche inserite nel 2015.

Il nuovo art. 588 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. v), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

¹¹⁵ Da determinarsi a norma dell'art. 568 cui prima si è fatto riferimento.

¹¹⁶ Art. 586 - Trasferimento del bene espropriato.

“1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

2. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

3. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio”.

Il nuovo art. 589 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. z), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo **base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.***

...omissis...

Il nuovo art. 590 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. aa), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*Se la vendita **all'incanto** non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.*

...omissis...

Il nuovo art. 591 c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. bb), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a ~~nuovo~~ **incanto**, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.*

*2. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore **al precedente fino al limite di un quarto**. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.*

3. Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.

Come noto, con la riforma di cui alla l. 302 del 1998 è stata introdotto l'istituto della **delega delle operazioni di vendita** di cui all'**art. 591-bis c.p.c.**: in sintesi, il giudice dell'esecuzione può

delegare ad un professionista (notaio avente preferibilmente sede nel circondario ovvero avvocato o commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.), il **compimento delle operazioni di vendita**.

La riforma del 2015 ha novellato l'art. 591-bis c.p.c. in parola, tra l'altro, oltre ad alcune modifiche al comma 3, prevedendo quanto segue.

Esclusione

- La delega non va disposta ove, sentiti i creditori, il giudice ravvisi l'**esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti** (comma 2).

Revoca

- La delega è revocata, sentito l'interessato, **se non vengono rispettati i termini e le direttive** per lo svolgimento delle operazioni di vendita¹¹⁷ (comma 11).

Di seguito, il nuovo testo dell'**art. 591-bis. c.p.c.**, con le modifiche inserite nel 2015 scritte in neretto.

Il nuovo art. 591-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. cc), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

2. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

3. Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, ~~terzo~~ primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,

¹¹⁷ Salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) *agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;*
3) *alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;*
4) *alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;*
5) *a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;*
6) *sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;*
7) *sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;*
8) *alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;*
9) *alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;*
10) *ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;*
11) *alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;*
12) *alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;*
13) *ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.*

...omissis...

11. Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

La riforma del 2015 ha poi novellato, con il periodo scritto in neretto nella tabella che segue, anche l'art. 591-ter c.p.c., in tema di **ricorso al giudice dell'esecuzione**.

Il nuovo art. 591-ter c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. cc-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Di seguito, il **nuovo schema dell'iter procedimentale**.

**Delega delle operazioni di vendita ad un professionista
(art. 591-bis)**



In caso di difficoltà nel corso delle operazioni di vendita
Il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione



Il giudice provvede con decreto



Reclamo

Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso:

- il decreto del giudice;
- gli atti del professionista delegato

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita (salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione)



Ordinanza del giudice



9.4. Le misure di coercizione indiretta

Il d.l. 83/2010, conv. con mod. in l. n. 132/2015 ha anche agito sull'art. 614-bis c.p.c. rubricato "Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare" e compreso nel titolo IV del medesimo libro III dedicato all'esecuzione forzata, di obblighi di fare e non fare.

In particolare, la riforma del 2015 ha agito in due sensi:

- dal punto di vista del contenuto, ha novellato il disposto della norma in questione;
- dal punto di vista sistematico, ha spostato il nuovo art. 614-bis c.p.c. in un nuovo titolo creato *ad hoc*: il titolo IV-bis, "Delle misure di coercizione indiretta".

La norma era ed è volta ad attribuire al giudice il potere, su istanza di parte, di fissare, con il provvedimento di condanna, un **somma di denaro dovuta dall'obligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento**.

Ciò posto, non pare – ad una prima lettura – che le innovazioni apportate nel 2015 possano generare notevoli dubbi interpretativi. Si sottolinea al riguardo esclusivamente che pare che l'intenzione del legislatore del 2015 sia stata quella di ribadire l'**ampia portata applicativa della norma in questione**, sostituendo, quanto alla perimetrazione operativa della misura coercitiva in questione, l'ambito degli "obblighi di fare infungibile o di fare fungibile" (di cui alla previgente rubrica dell'articolo in questione), con l'ambito degli "obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro" (esplicitamente richiamato dal nuovo testo dell'art. 614-bis. c.p.c.), ricomprendendo quindi esemplificativamente nell'alveo applicativo della norma in questione anche gli obblighi di dare o consegnare¹¹⁹.

Di seguito, il nuovo testo dell'art. 614-bis. c.p.c.

¹¹⁸ Art. 669-terdecies - Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

"1. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

2. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

3. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

4. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

6. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione".

¹¹⁹ Sull'art. 614-bis c.p.c. in commento, testo previgente la riforma del 2015, si rimanda, in generale, tra gli altri, a Luiso, *Diritto processuale civile*, III, *Il processo esecutivo*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 237.

Il nuovo art. 614-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. cc-ter), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

3. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

9.5. Le modifiche alla disciplina delle opposizioni (con schema della nuova procedura)

Come noto, le opposizioni sono lo strumento che ha il debitore, o terzo colpito da esecuzione, per criticare un provvedimento giurisdizionale emesso in fase esecutiva.

In particolare, oggetto dell'opposizione di cui all'**art. 615 c.p.c.** (unica disposizione in tema di opposizioni novellata dalla riforma del 2015) è, alla stregua dell'ampia formulazione della richiamata disposizione, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata¹²⁰.

In generale, con riferimento all'opposizione all'esecuzione, basti rilevare quanto segue. Con essa si può rilevare il difetto originario di titolo esecutivo, rilevare il difetto sopravvenuto di titolo esecutivo, contestare il credito consacrato nel titolo, rilevare l'impignorabilità dei beni¹²¹. Inoltre, nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato a norma dell'art. 615 c.p.c. in parola l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore.

La riforma del 2015 ha aggiunto l'ultimo periodo al primo comma dell'articolo in questione relativo, come esposto nello schema a pagina seguente, alla **sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo**.

Si propone di seguito il testo dell'art. 615 c.p.c., come novellato nel 2015, con le modifiche apportate dalla riforma in questione scritte in neretto.

¹²⁰ Così VIOLA il quale precisa come proprio in ciò l'opposizione all'esecuzione si distingue dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., che investe, invece, il "quomodo" (e non l'"an") dell'esecuzione. VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Cedam, Padova, 2013, p. 678. In generale, sulla distinzione delle opposizioni nel processo esecutivo in opposizioni all'esecuzione, opposizioni agli atti esecutivi e opposizioni di terzi si veda MAGRI, *sub art. 615 c.p.c.*, in CENDON (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, Giuffrè, Milano, 2012, ivi richiamato.

¹²¹ VASAPOLLO, *art. 615-622 c.p.c. (Approfondimenti)*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Cedam, Padova, 2013, p. 1105.

Il nuovo art. 615-bis c.p.c.


[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. dd), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. *Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.*

2. *Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.*

Si propone di seguito la schematizzazione dell'iter processuale disegnato dal nuovo art. 615 c.p.c.

Contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata



Esecuzione non ancora iniziata



Esecuzione iniziata



Citazione
(opposizione a precetto)



Ricorso



Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:

- in caso di gravi motivi;
- su istanza di parte;
- **sospensione parziale:** se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.



Il giudice fissa (con decreto):

- l'udienza di comparizione delle parti;
- il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

10. Le modifiche alla disciplina dell'estinzione del processo

Prima della riforma di cui al d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, poteva affermarsi che l'estinzione del processo esecutivo si concretizza in tre tipi¹²²:

- rinuncia;
- inattività delle parti;
- mancata comparizione all'udienza.

A ciò va aggiunta l'ulteriore ipotesi di cui al **nuovo art. 631-bis c.p.c.**, introdotto con la riforma del 2015, relativo all'**omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche**.

A norma della nuova disposizione di recente introdotta, il giudice dichiara **l'estinzione del processo esecutivo se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche** di cui al nuovo art. 490 c.p.c. (di cui si è detto) **non è effettuata nel termine stabilito dal giudice**.

Ciò, però, se detta inadempienza, precisazione aggiunta in sede di conversione in l. n. 132/2015 del d.l. n. 83/2015, dipende da causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

In tali casi **il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo con ordinanza** e, a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 630 c.p.c. richiamati dal nuovo art. 631-bis c.p.c.:

- l'estinzione opera di diritto;
- l'estinzione può essere dichiarata anche d'ufficio, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa;
- l'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza;
- contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione (ovvero rigetta l'eccezione relativa) è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante (ovvero degli altri creditori intervenuti) nel termine perentorio di 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. il collegio provvede al riguardo in camera di consiglio con sentenza¹²³.

L'ultimo comma dell'art. 631-bis c.p.c. introdotto con la riforma del 2015 precisa poi – disposizione sicuramente dall'evidente utilità pratica, ma che non lascia ben sperare quanto al buon funzionamento dei nuovi strumenti informatici su cui si basa il nuovo processo civile telematico – che la disciplina in parola non si applica nel caso in cui la pubblicità sul portale delle vendite non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti¹²⁴.

Di seguito, il nuovo art. 631-bis c.p.c.

¹²² VIOLA, *Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Cedam, Padova, 2013, p. 691.

¹²³ In particolare, i commi 4 e 5 del richiamato art. 178 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che “*il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore*” e che se è presentato in udienza, “*il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi*”.

¹²⁴ Ciò a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c. il quale prevede appunto che “*il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*”.

Il nuovo art. 631-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. ee), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

11. Ulteriori modifiche in tema di esecuzioni

11.1. Le modifiche alla disciplina dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita

La riforma del 2015 ha novellato anche il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo bis), conv. con mod., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserendo il nuovo art. 16-nonies recante “*modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita*”.

Di seguito la nuova norma introdotta nel 2015.

Il nuovo art. 16-nonies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

[ad opera dell'art. 14, comma 2, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.

5. *La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.*

6. *Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.*

7. *I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.*

11.2. Le modifiche in tema di retribuzione degli ufficiali giudiziari

La riforma del 2015 ha novellato anche il dpR n.1229 del 1959 recante “*Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari*”, novellando, quanto **alla retribuzione degli ufficiali giudiziari**, l’art. 122, comma 4, nei termini che seguono (le modifiche apportate nel 2015 sono riportate in neretto).

Il nuovo art. 122, dpR 1219 del 1959

[ad opera dell’art. 14, comma 2, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

- 1) *mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;*
- 2) *con una percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.*

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione:

- a) *in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;*

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell' articolo 495 del codice di procedura civile , il compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell' articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile , il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non puo' eccedere l'importo di euro 3.000,00.

*Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. **La residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.** Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e' diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.*

Il testo affronta analiticamente **tutte le novità normative** introdotte alla disciplina delle **procedure esecutive** ad opera della recente riforma di cui al **decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132**.

Vengono quindi illustrate tutte le novità di recente apportate al tema delle esecuzioni, inquadrandole nel **contesto normativo** nel quale si inseriscono, evidenziandone i **profili di concreta applicazione** e affrontando i primi **dubbi operativi**.

All'intento della **tempestività nella realizzazione del testo**, si è tentato di accostare un primo livello di analisi – sebbene per così dire a caldo – delle nuove norme, nell'intento di:

- fornire un **quadro esaustivo nelle novità normative** in materia;
- evidenziare le prime **criticità pratiche** connesse all'applicazione delle medesime;
- proporre **ipotesi risolutive**;
- stimolare il **dibattito** sulle più rilevanti novità appena introdotte.

La trattazione è corredata da **schemi operativi, tabelle e formule**.

Giulio SPINA

Dottore di ricerca IAPR, è coordinatore unico di redazione della rivista *La Nuova Procedura Civile* (già *Cultore di Diritto processuale civile*). È direttore dell'*Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*. È autore di numerose pubblicazioni (articoli su riviste, volumi e codici commentati; in qualità di curatore, autore e coautore) in diritto civile, diritto processuale civile e mediazione civile e commerciale.